



**Il periodico di approfondimento
del Commercialista Telematico ®**

In questo numero



Approfondimenti

Legge di Bilancio e altre novità di inizio anno



L'angolo della Giurisprudenza



VOCI DAL FORUM





**Il periodico di approfondimento
del Commercialista Telematico ®**

In questo numero



Approfondimenti

	pagina
Contabilità Semplificate per Cassa: prime istruzioni operative e valutazioni di convenienza di Filippo Mangiapane	2
Gli adempimenti per il passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria di Enrico Larocca	5
Regime di cassa per le imprese minori: Il maxi canone si deduce per intero? di Nicola Forte	8
Imprese “minori” e nuovo regime di cassa: come gestire gli incassi e i pagamenti parziali di Nicola Forte	10
La riapertura della voluntary disclosure di Fabio Carriolo	12
Nuovo spesometro: uno slalom tra nuove regole e incertezze di Nicola Forte	18
Il passaggio dal modello “Studi di Settore” a quello “indici di affidabilità/compliance” di Federico Gavioli	20
Comunicazione al fisco di tutti i dati delle fatture: la “riduzione” dei termini di accertamento obbliga alla tracciabilità di Nicola Forte	22
Le agevolazioni contributive in vigore al 1 Gennaio 2017 di Debora Graziano	24
Il distacco transnazionale: gli adempimenti delle aziende italiane che distaccano all'estero di Sandra Paserio e Giulia Vignati	26
I nuovi modelli di dichiarazione d'intento per gli esportatori abituali di Mario Agostinelli	28
Le novità in materia di lavoro introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 di Massimo Pipino	31
La pericolosa contabilità per cassa: pagamenti o incassi parziali tra il 2016 e il 2017 e il problema delle rimanenze di Nicola Forte	34
Le novità in tema di accertamento: le modifiche introdotte dal D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 sulla base delle osservazioni della Giurisprudenza di Valeria Nicoletti	36
Voci dal Forum: Bilancio di liquidazione e piano di riparto	39
Voci dai Social: Sussiste ai fini IVA un obbligo di registrazione delle fatture di acquisto?	40



Contabilità Semplificate per Cassa: prime istruzioni operative e valutazioni di convenienza



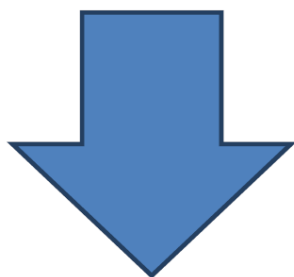
di Filippo Mangiapane

La norma ormai c'è... Anche le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito per cassa, secondo il novellato art 18 del D.P.R. 600/73. Inutile farne questioni di opportunità su cosa sarebbe stato meglio o cosa avremmo voluto, prendiamone atto ed affrontiamo serenamente le scelte per il 2017.

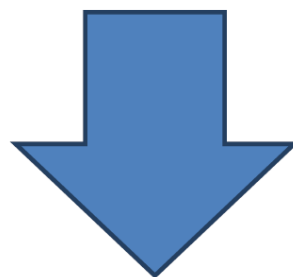
Forse la cosa non è poi così tragica... Le valutazioni da fare:

Dilemma n. 1 (l'unico, in verità; il resto va di conseguenza) Restare in Semplificata o passare in Ordinaria?

(In alcuni casi, conviene passare sin dal 1 gennaio 2017 alla contabilità ordinaria. Si pensi alle immobiliari, per esempio, con beni merce in rimanenza, il cui passaggio alla contabilità ordinaria appare di semplice realizzazione e di indubbio vantaggio per la prosecuzione dell'imposizione di competenza; ma esistono altre casistiche da valutare con attenzione)



No, resto in semplificata e ... vado avanti



Sì, passo in ordinaria.

Dal 1 gennaio istituisco il Libro Giornale

Mi posso attrezzare, ai fini delle imposte dirette, in tre modi diversi, secondo quanto previsto dal nuovo art 18 del DPR 600/73:

- ☒ Registro degli incassi e pagamenti (RIP)
- ☒ Registri Iva integrati (RII)
- ☒ Registri Iva con opzione comma 5 art 18. (RIc5)

Quale sistema scegliere?

Non c'è il sistema perfetto che vada bene per tutti; il vestito va adattato al proprio corpo, ma basta prendere bene le misure e poi calza a pennello.

Continua



Il primo (RIP) è quello operativamente più complicato, generalmente da sconsigliare, in quanto presuppone il monitoraggio (durante l'anno) di tutti gli incassi e pagamenti delle fatture, esattamente come se si trattasse di contabilità ordinaria (anche se non è necessario distinguere tra cassa e banca e non vi sono, comunque, complicazioni di antiriciclaggio).

A chi consigliarlo quindi?

E' il sistema perfetto per chi ha optato (o intende farlo) per il sistema dell'Iva per cassa (quello dell'art. 32 bis del DL 83/2012, per intenderci). In questo modo, con il medesimo impianto contabile, si realizzano i due obiettivi:

- si determinano le imposte dirette sulla differenza tra incassi e pagamenti;
- si versa l'Iva effettivamente incassata dai clienti, al netto di quella effettivamente corrisposta ai fornitori.

A chi altri consigliare questo sistema?

Poche tipologie di imprenditori possono avere un effettivo beneficio da questo tipo di contabilizzazione, che potrebbe rivelarsi ridondante e inutilmente costoso e complicato vista l'esistenza di possibilità alternative più semplici da gestire. Potrebbe essere utile, tuttavia, per coloro che subiscono ritenute d'acconto sull'incasso delle proprie prestazioni (agenti, fornitori di condomini), al fine del monitoraggio delle ritenute scomputabili a fine anno.

Allora, per chi non adotta il Registro Incassi e Pagamenti, come fare?

Nel modo più semplificato possibile, ovvero utilizzare i soli Registri Iva.

Ma per capire qual è il sistema più vantaggioso bisogna esaminare le caratteristiche dell'attività e la dinamica degli incassi e dei pagamenti.

In linea generale, il sistema da prediligere è quello dei **REGISTRI IVA INTEGRATI (RII)**, perché massimizza i vantaggi della tassazione ancorata all'effettiva differenza tra ricavi incassati e costi sostenuti, con il minimo delle scritture contabili necessarie.

Come funziona?

Esattamente come quello previsto per i professionisti sin dal 1996 (introdotto dal D.L. 695/96). Si registrano le fatture emesse e le fatture di acquisto ai fini iva esattamente come avvenuto finora con la contabilità tenuta per competenza (quindi nel rispetto del termine di 15gg per le fatture emesse e nel momento in cui si vuol esercitare la detrazione per quelle di acquisto), oltre a tutti gli altri costi fuori campo iva. A fine anno, però, invece di apportare le rettifiche di competenza, si annota esclusivamente il dettaglio di quelle fatture (già registrate ai fini iva) per le quali non è avvenuto il pagamento o la riscossione (certamente una minima parte rispetto e quelle annotate). Solo di queste.

Non è pertanto necessario monitorare durante l'anno tutti gli incassi e tutti i pagamenti, in quanto l'imputazione dei costi e dei ricavi nel quadro RG della dichiarazione avviene per differenza (scomputando dai totali dei registri iva le sole fatture non incassate/pagate).

In termini operativi, significa dover ottenere dal cliente, alla data del 31/12 (e non durante l'anno) esclusivamente la lista dei documenti ancora aperti, ossia un dato per lui assolutamente noto.

Non è infatti pensabile che un imprenditore non sappia (o abbia difficoltà a determinarlo) quali fatture tra quelle da lui emesse deve ancora riscuotere (di solito lo snocciolano a memoria senza troppa difficoltà facendogli scorrere la lista sotto gli occhi) o quali tra quelle ricevute deve ancora pagare.

Il sistema dei **Registri Iva Integrati (RII)** va bene sia per i soggetti la cui dinamica dei pagamenti e riscossioni è legata dal momento della fatturazione, sia per quelli che incassano generalmente all'emissione della fattura. Per i primi la modalità di registrazione consente di ottenere tutti gli effetti benefici della contabilità per cassa

[Continua](#)

(tassando i ricavi all'effettiva percezione); per i secondi non costituisce comunque un aggravio di adempimenti.

Ma, allora, a chi consigliare l'opzione per il comma 5 del nuovo art 18 del DPR 600/73?

Il nuovo articolo che regola gli adempimenti dei contribuenti minori introduce la possibilità di optare, per almeno un triennio, per i soli registri iva, prevedendo una presunzione assoluta a servizio dell'intento di maggior semplificazione:

Comma 5 - "Previo opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento".

A chi può interessare questa opzione?

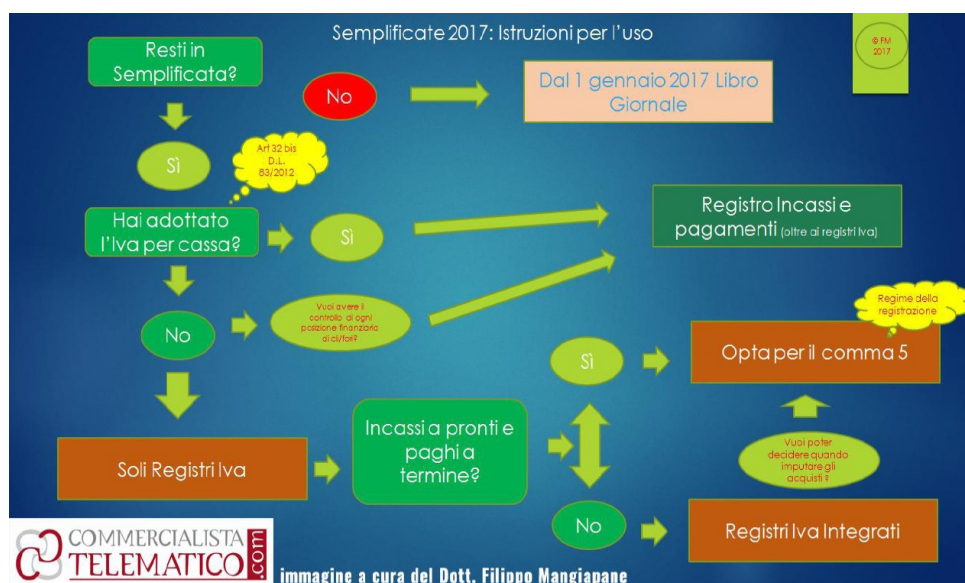
Ad una precisa categoria di imprenditori: quella che vende al dettaglio, per esempio, incassando sistematicamente al momento della fatturazione (o della realizzazione del corrispettivo), ma che normalmente paga i fornitori a termine (es: 30/60/90).

Per questa categoria torna assolutamente utile, consigliabile e conveniente, in termini di praticità di gestione e di convenienza fiscale, **l'opzione triennale per il comma 5**, che offre realmente il meglio di sé in termini di reale semplificazione, **al verificarsi, congiuntamente delle due condizioni:**

- ✱ incassi a pronti;
- ✱ pagamenti a termine.

Solo in questa circostanza l'opzione appare realmente utile. In tutti i casi, invece, di incassi differiti rispetto al momento della fatturazione, l'opzione di rivela penalizzante e vanifica i benefici del sistema della tassazione per cassa.

In verità l'opzione permette anche alcuni ulteriori possibilità ben prima dell'approvazione della norma definitiva, tra cui la registrazione degli acquisti in funzione di una pianificazione fiscale dell'imprenditore. Aderendo all'opzione, per esempio, l'imprenditore che nel 2017 dovesse trovarsi con una perdita in corso di maturazione in ragione dell'impatto delle esistenze iniziali (che nell'anno di transizione rilevano tra i costi, mentre diventano irrilevanti le rimanenze finali), potrebbe deliberatamente differire la registrazione di taluni costi in modo da non rilevare la perdita di esercizio, allo stato non riportabile a nuovo per i soggetti in semplificata ed annotare i documenti di spesa direttamente nell'anno successivo, facendoli concorrere al reddito di tale esercizio.



Gli adempimenti per il passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria



di Enrico Iarocca

Nel mentre si discute delle varie opzioni possibili per il nuovo regime di contabilità semplificata per cassa previsto dal nuovo art. 18 del DPR 600/73, si introduce **l'imposta sul reddito d'impresa** (in sigla IRI), con aliquota fissa del 24% sugli utili trattenuti presso l'impresa, rivolta agli imprenditori individuali ed alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, previa opzione in tal senso.

Legge di Bilancio 2017

Con la legge 232/2016 (più nota come Legge di Bilancio 2017), si dà il via ad nuova **flat tax opzionale** per le imprese Irpef. Dal 1° gennaio 2017, il nuovo articolo 55-bis del T.U.I.R., prevede un regime opzionale di tassazione separata con aliquota 24% degli utili delle imprese Irpef in contabilità ordinaria.

Gli utili distribuiti

Gli utili distribuiti ai soci verranno tassati nel modello Unico e la società potrà sottrarre il relativo importo dall'imponibile.

Opzione "a consuntivo"

L'opzione per la nuova flat tax delle imprese individuali e delle società di persone, sarà fatta "a consuntivo". Il regime opzionale per il reddito di impresa dei soggetti Irpef in contabilità ordinaria, previsto dal 2017, comporterà l'assoggettamento ad un'imposta del 24% degli utili che rimangono in azienda.

Una misura che favorisce l'autofinanziamento

Si tratta, di una misura fiscale che mira ad assicurare una detassazione per gli utili non distribuiti, quindi di una misura volta a favorire l'autofinanziamento delle imprese.

Modello fiscale in cui operare la scelta

I contribuenti potranno esercitare la scelta, che avrà un vincolo di 5 anni, a posteriori, nel modello di dichiarazione riferito all'anno da cui decorre il regime (per il 2017 nel modello Unico Persone Fisiche o Unico Società Di Persone 2018).

Procedura da osservare

Le modalità formali di accesso al regime di contabilità ordinaria sono state ridisegnate con il D.P.R. 126/2003, rubricato (Regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica) che all'art. 1, intitolato: Prospetto delle attività e passività, così recita: Nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all'inizio del periodo di imposta sono valutate con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.

Il problema della raccolta delle informazioni patrimoniali

La necessità di predisposizione di un inventario iniziale che riporti:

Continua



- immobilizzazioni
- crediti
- magazzino
- liquidità
- fondi di accantonamento,
- debiti per TFRL
- altri debiti
- ratei e risconti
- patrimonio netto

pone il problema di stabilire con quali valori di carico, le attività e le passività dell'inventario iniziale vanno assunti. In soccorso, giunge il D.P.R. 23/12/1974 n. 689 che fissa i criteri di valutazione ed iscrizione delle poste patrimoniali nel prospetto delle attività e passività da redigere.

Una lista di controllo dei valori da iscrivere nel prospetto delle attività e passività

Il DPR 689/1974 (che potrebbe porre dei problemi nella correlazione con le valutazioni indicate dal TUIR) prevede voce per voce di bilancio come a quale valore iscrivere le singole partite secondo questi criteri:

- ✖ IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: vanno iscritti al costo fiscale riconosciuto ai fini delle imposte dirette con esclusione dei beni completamente ammortizzati e di quelli di importo inferiore a Euro 516,45;
- ✖ IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: stesse regole delle immobilizzazioni immateriali (art. 4 e 5 del DPR 689/74);
- ✖ TITOLI, PARTECIPAZIONI ED OBBLIGAZIONI: occorre continuare la valutazione precedente basata generalmente per i titoli quotati sulla media dei prezzi di compenso, avendo riguardo però alle regole di valutazione indicate nell'art. 94 TUIR (art. 7 del DPR 689/74);
- ✖ MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, SEMILAVORATI E MERCI: occorre continuare nella valutazione precedente avendo riguardo alle regole poste dall'art. 92 del TUIR (art. 6 del DPR 689/74);
- ✖ PRODOTTI FINITI: occorre continuare la valutazione precedente avendo riguardo alle regole fissate dall'art. 92 del TUIR;
- ✖ OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE: continuità dei valori, avendo riguardo alle regole dell'art. 93 del TUIR;
- ✖ CREDITI COMMERCIALI E ALTRI: iscrizione al valore nominale per i crediti in Euro; iscrizione al tasso di conversione EUR/VAL al 31/12 dell'anno precedente il passaggio in contabilità ordinaria per i crediti in valuta estera (art. 8 del DPR 689/74);
- ✖ BANCHE E CONTI CORRENTI: iscrizione del saldo di conto al 31/12 dell'anno precedente il passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria;
- ✖ RATEI E RISCONTI: iscritti per il valore di competenza al 31/12 precedente;
- ✖ FONDI DI AMMORTAMENTO: secondo il valore risultante dal registro dei beni ammortizzabili o dal registro degli acquisti, previa verifica della regolarità del processo di ammortamento pregresso, avendo riguardo alle regole fissate dagli artt. 102-103 del TUIR;
- ✖ FONDI DI ACCANTONAMENTO: secondo i valori risultanti dalle scritture contabili elementari in possesso;
- ✖ DEBITI PER TFR: secondo i valori risultanti dal libro unico del lavoro al 31/12 precedente;
- ✖ DEBITI VERSO BANCHE: secondo il saldo risultante al 31/12 precedente;
- ✖ ALTRI DEBITI: da iscrivere al valore nominale;
- ✖ PATRIMONIO NETTO: nelle ditte individuali rappresenta la posta di bilanciamento della differenza tra le attività e le passività del prospetto; nelle società di persone, occorrerà anche sulla scorta dei dati risultanti dalle scritture elementari rilevare il Capitale sociale e le riserve di utili non distribuiti.

Suggerimenti sul momento del passaggio

La scelta di passare in contabilità ordinaria già dal 2017 o sperimentare per il 2017 la nuova semplificata per cassa per poi scegliere se optare dal 2018 per l'ordinaria, dovrà essere guidata dal principio secondo il quale le valutazioni in sede di transito da un regime di misto cassa e di competenza, ad un regime di competenza (specie per il magazzino) comportano una serie di complicazioni che è bene dirimere da subito.

Certo, in alcune fattispecie, caratterizzate dalla compresenza di redditi tassati separatamente in base ad IRI e redditi tassati secondo criteri ordinari, appare utile effettuare calcoli di arbitraggio che potrebbero smascherare le presunte opportunità della nuova flat tax. In linea di principio, la nuova IRI converrà solo in presenza di imprese o società che tendono a reinvestire gran parte degli utili prodotti; mentre per le imprese e società che distribuiscono gran parte dei propri utili, non si rileverà molto opportuna l'adozione del regime IRI che comporta il monitoraggio per 5 anni delle proprie riserve.

E' per questo motivo che si impone alle imprese in regime IRI di tenere la contabilità ordinaria. Quindi il regime IRI comporta la sospensione per un quinquennio del regime di trasparenza fiscale; ma la distribuzione degli utili a imprenditore e soci comporterà la tassazione ordinaria in base alle aliquote progressive in capo a questi ultimi, fatto del tutto analogo alle imprese o società che non sceglieranno l'IRI. Quindi, in definitiva, il regime IRI, sarà utile solo se gli utili resteranno trattenuti nella società, perché solo in questo caso si potrà beneficiare dell'aliquota fissa del 24%.

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI



E-LEARNING

Consigli pratici e poca teoria!

Gli argomenti affrontati nelle Videoconferenze di Commercialista Telematico sono di **forte interesse** per tutti: aziende, consulenti tributari, commercialisti, avvocati tributaristi, consulenti del lavoro, imprenditori...

La conferenza è **"interattiva"**, permette cioè agli utenti di **intervenire in diretta e confrontarsi con il relatore**, attraverso quesiti o scambi di opinioni...

Le videolezioni IN DIRETTA sono sviluppate su una **piattaforma idonea all'accreditamento** per la formazione obbligatoria dei commercialisti (previsto un questionario - con risposte SI/NO - al fine di dimostrare che l'utente collegato ha effettivamente seguito la relazione).

L'attività di e-learning rappresenta un fiore all'occhiello per Commercialista Telematico che ha sviluppato nel tempo un ampio catalogo di video lezioni coniugando al meglio **l'estrema praticità** di questa forma di aggiornamento con un **ottimo livello qualitativo** del panel Relatori e delle tematiche affrontate.

Regime di cassa per le imprese minori: Il maxi canone si deduce per intero?

di Nicola Forte

Le imprese minori che, dal 1° gennaio 2017, determineranno il reddito in base al principio di cassa, potranno considerare in deduzione, in un'unica soluzione al momento del pagamento, il maxi canone eventualmente pagato in sede di sottoscrizione del contratto di leasing. L'interpretazione sembra essere corretta in base alla mera lettura del testo dell'art. 66 del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2017.

Il nuovo testo dell'art. 66 prevede espressamente che dall'inizio del prossimo anno il reddito delle imprese in contabilità semplificata è determinato effettuando la differenza tra i ricavi e gli altri proventi percepiti nel periodo di imposta, e le spese sostenute nel periodo stesso.

L'utilizzo delle espressioni "percepiti" e "sostenute" vuole significare senza alcun dubbio l'applicazione del principio di cassa in luogo di quello di competenza ancora riguardante le imprese in contabilità ordinaria.

In alcuni casi, però, limitatamente a specifici componenti reddituali, deve essere ancora applicato il principio di competenza. La determinazione del reddito, quindi, avviene in base ad un criterio "misto".

La differenza tra i ricavi percepiti e le spese sostenute deve essere aumentata dai ricavi di cui all'art. 57 del TUIR. Tale disposizione prevede che "si comprende tra i ricavi ... anche il valore normale dei beni ivi indicati destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore". In tale ipotesi, mancando un incasso di denaro in considerazione della natura di operazione di autoconsumo, il legislatore ha dovuto espressamente precisare che il valore normale concorre in ogni caso alla formazione del reddito.

La medesima soluzione ha riguardato gli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'attività di impresa. In questo caso i predetti immobili partecipano alla formazione del reddito secondo criteri di tipo catastale (Art. 90 del TUIR). Anche in questo caso, laddove il legislatore non avesse previsto espressamente la rilevanza dei predetti redditi, la mancanza di un incasso effettivo avrebbe escluso le rendite catastali dalla formazione del reddito di impresa. Invece anche se il contribuente applica il principio di cassa, le predette rendite concorrono in aumento alla formazione del reddito dell'attività.

Il principio di competenza continua a trovare applicazione per le plusvalenze realizzate, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive. Inoltre il costo dei beni strumentali è deducibile non per l'intero importo, ma in base alle quote di ammortamento.

Per quanto riguarda la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria il legislatore, probabilmente per una dimenticanza, non riprodotto la disposizione applicabile ai professionisti. L'art. 54 del TUIR precisa espressamente che possono essere considerati in deduzione dal reddito di lavoro autonomo i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta. Si tratta di una deroga al principio di cassa avente evidenti finalità antielusive.

Se, ad esempio, un professionista sottoscrive un contratto di locazione finanziaria e paga, con il primo canone, il 50 per cento dell'ammontare complessivamente dovuto, non potrà fruire di una deduzione di pari importo. Sarà necessario suddividere l'ammontare complessivo dei canoni per l'intera durata del contratto e determinare la quota deducibile in base al principio di competenza. E' dunque irrilevante, ai fini della deducibilità fiscale,

Continua

incrementare l'importo pagato quale primo canone del contratto.

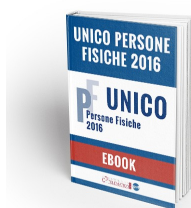
La medesima disposizione non è stata prevista dal nuovo articolo 66 del TUIR. In base ad un'interpretazione rigorosamente letterale della nuova norma sembra essere applicabile, in questo caso, il principio di cassa. Probabilmente si tratta di una dimenticanza e quindi in questo caso è anche possibile che il legislatore torni nuovamente sulla nuova norma apportando una modifica in tal senso. Per il momento, maggiore è l'importo del maxi canone pagato e più elevata è la deducibilità fiscale

Visita il nostro



Un'ampia scelta di strumenti utili

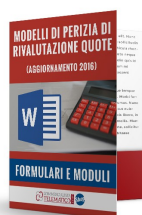
Ebook



Videoconferenze

Software

Formulari



Imprese “minori” e nuovo regime di cassa: come gestire gli incassi e i pagamenti parziali



di Nicola Forte

La legge di Bilancio è stata approvata dopo aver incassato la fiducia al Senato. Dal 1° gennaio 2017 le imprese c.d. minori, saranno obbligate a determinare il reddito in base al principio di cassa. E' stato così modificato l'art. 66 del TUIR che, fino al 31 dicembre del 2016, stabiliva come unico criterio quello di competenza.

Le regole, sia pure opportunamente adattate, sono simili a quelle previste dall'art. 54 del TUIR che individua i criteri di determinazione del reddito degli esercenti arti e professioni.

Dovranno quindi essere affrontati una serie di problemi operativi; tra questi la corretta applicazione del principio di cassa e la fase transitoria dovuta alla “cancellazione” della “voce” rimanenze. La disciplina è completa, ma ad esempio dovrà essere affrontato il problema dei c.d. pagamenti o incassi parziali.

Si consideri ad esempio il caso in cui un'impresa minore abbia emesso una fattura per la prestazione di trasporto resa. L'imponibile ammonta a 1.000 euro e l'Iva è pari a 220 euro. L'impresa ha incassato nel periodo di imposta 2017 un importo parziale pari a 610 euro. Si pone così il problema di come suddividere l'importo incassato tra l'imponibile e l'Iva. La soluzione non è indifferente, in quanto l'impresa ha l'interesse ad imputare la maggiore quota all'Iva al fine di ridurre il reddito imponibile sottoposto a tassazione.

Se si sostiene che 610 euro incassati riguardano per l'intero importo l'Iva (pari a 220 euro), la quota residua, pari a 390 euro, rappresenta conseguentemente il ricavo incassato. Viceversa se l'intera somma incassata (parzialmente) è imputata al ricavo, l'importo rilevante ai fini della determinazione del reddito è pari all'incasso di 610 euro. Le soluzioni prospettate rappresentano due casi estremi, ma sarà essenziale comprendere quale sarà la soluzione fornita dall'Agenzia delle entrate.

La soluzione potrebbe essere analoga a quella prevista per il regime Iva di cassa. Tuttavia in quest'ultimo caso l'interpretazione trova origine nel decreto ministeriale di attuazione dell'11 ottobre 2012. A tal proposito l'art. 4, comma 5 del citato DM (del Ministero dell'Economia e delle finanze) prevede che *“Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione”*.

L'art. 66 del TUIR, che entrerà in vigore nel testo novellato il 1° gennaio 2017, non richiede l'approvazione di ulteriori disposizioni di attuazione. Tuttavia, è probabile che l'Agenzia delle entrate si orienti fornendo la medesima soluzione già applicata per l'Iva di “cassa,” che risulta essere la più ragionevole.

Una soluzione diversa attribuirebbe ai contribuenti la facoltà di imputare diversamente la quota di corrispettivo incassato con l'intento di differire da un esercizio ad un altro, secondo criteri arbitrari, una parte dei ricavi. Viceversa, l'applicazione del criterio proporzionale, è idoneo a contrastare comportamenti e “prassi” illecite.

Un altro problema da affrontare riguarda la “gestione” delle rimanenze di merci al 31 dicembre del 2016. La Legge di Bilancio prevede che il reddito dell'impresa minore, determinato in base al principio di cassa, “è ridotto dell'importo delle rimanenze finali ... che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo

Continua



il principio della competenza”.

Le rimanenze finali al 31 dicembre del 2016 hanno assolto la funzione di “sterilizzare” i costi non di competenza in quanto le merci acquistate nei periodi precedenti non sono state vendute. Nel corso del successivo periodo di imposta 2017, troverà applicazione il nuovo criterio di cassa. Pertanto è necessario individuare, sotto il profilo temporale, un momento in cui i costi precedentemente non considerati in deduzione (in quanto non di competenza) assumeranno rilievo ai fini della determinazione del reddito. Il legislatore ha così considerato deducibili nell’anno 2017, in un’unica soluzione, le rimanenze finali al termine del periodo di imposta precedente. E’ probabile, quindi, che il primo periodo di imposta durante il quale il reddito sarà determinato in base al principio di cassa chiuderà con una perdita di esercizio.

N.B.

Sono escluse dall’applicazione alcune operazioni attive (come ad esempio le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni) e alcune operazioni passive (come ad esempio gli acquisti intracomunitari di beni o le importazioni di beni). Fatta questa doverosa premessa, la risposta al quesito si trova nel D.M. Giustizia 11 ottobre 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2012, n.284), in cui è specificamente indicato che in caso di pagamenti parziali, l’operazione comporta esigibilità (detraibilità) dell’Iva in misura proporzionale all’importo pagato sul totale della fattura. In particolare, al comma 4 art. 4 del predetto D.M., si legge espressamente che *“nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione”*.

Servizio di Analisi della Centrale Rischi Banca d’Italia

Analizzare i dati in centrale rischi è fondamentale per imprenditori e responsabili finanziari, commercialisti “aziendalisti”, membri non operativi del cda, sindaci, revisori e curatori fallimentari.

Come funziona **il nostro servizio di analisi della Cr Banca d’Italia**:

1. Acquista un pacchetto di elaborazioni
2. Inoltraci il PDF ricevuto da banca d’Italia al [nostro indirizzo di posta elettronica](#), insieme al tuo logo in formato PNG se hai richiesto il report personalizzato
3. Entro 48 ore riceverai il report di analisi della centrale rischi in formato PDF

Report con il **logo personalizzato dello studio** e commento: maggiorazione 10%

E’ possibile inoltre effettuare una **consulenza personalizzata e approfondita via skype** al costo di euro 100 ogni ora. In questo caso le analisi che emergono vengono integrate nel report finale che verrà rilasciato.



La riapertura della *voluntary disclosure*



di Fabio Carriolo

Aspetti generali

La *voluntary disclosure* (VD) consiste in una procedura straordinaria di collaborazione volontaria che consente ai contribuenti di riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per un futuro rapporto col fisco basato sulla reciproca fiducia.

Tale procedura, i cui termini per l'adesione si erano chiusi il 30.9.2016, tornerà nuovamente accessibile per effetto delle modifiche apportate dal D.L. "fiscale" n. 193/2016, ma solamente per coloro che non abbiano già usufruito della precedente procedura con riguardo al 2015.

Sono interessate dalla nuova procedura – che consente una notevole riduzione delle sanzioni - le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che abbiano violato le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale (quadro RW) fino al 30.9.2016.

Le nuove "tempistiche", indicate più avanti, sono abbastanza ampie. Il versamento del dovuto (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) in base all'istanza entro il 30.9.2017 può essere effettuato mediante autoliquidazione senza avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Ricostruzione

La legge istitutiva della VD - art. 1, primo comma, L. n. 186/2014 - ha inserito nel D.L. 28.6.1990, n. 167, in materia di monitoraggio fiscale, gli artt. da 5-quater a 5-septies⁽¹⁾, allo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti:

- ⊙ nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero;
- ⊙ nel trasferimento illecito all'estero di attività che producono reddito;
- ⊙ nella detenzione illecita all'estero di attività che producono reddito.

La VD consente ai soggetti che detengono flussi finanziari e stock patrimoniali all'estero e hanno omesso di dichiararli di sanare la propria posizione pagando, in un'unica soluzione e senza possibilità di compensazione, l'intera misura delle imposte dovute oltre alle sanzioni in misura ridotta.

La VD comporta:

- ☒ la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi, ovvero alla riduzione a metà delle pene;
- ☒ il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative tributarie.

La procedura non può essere utilizzata se la relativa richiesta è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie, e operava per le violazioni dichiarative commesse sino al 30.9.2014, con possibilità di adottare la procedura fino al 30.9.2015.

[Continua](#)

Le norme hanno anche introdotto una specifica fattispecie di reato fiscale che punisce (con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) coloro i quali, nell'ambito della procedura di VD, esibiscono o trasmettono documentazione e dati non rispondenti al vero.

È possibile accedere alla procedura anche ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia nonché alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, IRAP e IVA, e alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (e quindi ai soggetti IRES anche per violazioni di carattere sostanziale e non solo derivanti da obblighi dichiarativi).

Insieme alla procedura di VD le disposizioni in commento (art. 3, L. n. 186/2014) hanno introdotto, inserendo un nuovo art. 648-ter nel codice penale, il reato di autoriciclaggio, nel cui contesto viene attribuita rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Sotto il profilo penale, la VD esclude la punibilità:

- ✦ di tutti i reati in materia di dichiarazione dei redditi e quindi non solo dell'infedele dichiarazione dei redditi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 10.3.2000, n. 74 e dell'omessa dichiarazione di cui all'art. 5, ma anche dei reati contraddistinti da fraudolenza e cioè la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false prevista dall'art. 2 nonché la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici prevista dall'art. 3;
- ✦ dei reati di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis) e di omesso versamento di IVA (art. 10-ter);
- ✦ delle condotte previste dai reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), commesse in relazione ai delitti tributari precedentemente indicati.

Queste esimenti trovano applicazione limitatamente a quelle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.

Inoltre per le violazioni penali tributarie coperte dalla procedura di VD non erano punibili le ipotesi di **autoriciclaggio** commesse fino al 30.9.2015.

Ambito temporale

Secondo quanto previsto dall'art. 5-quater, comma 1, lett. a) del D.L. n. 167/1990, l'emersione deve riguardare tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione in tema di monitoraggio fiscale.

Devono quindi essere ricomprese nella procedura di VD (sia internazionale che nazionale) tutte le violazioni agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, commesse nei periodi d'imposta dal 2010 al 2013, mentre in caso di omessa dichiarazione dovranno essere oggetto di emersione anche le violazioni commesse nel 2009, secondo quanto previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972.

Il D.L. n. 78/2009 - art. 12, commi 2-bis e 2-ter - ha previsto, rispettivamente, il raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento dei maggiori imponibili e il raddoppio dei termini di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997, nel caso in cui le attività siano detenute illecitamente in Paesi *black list*.

Il raddoppio viene meno qualora, come indicato dall'art. 5-quater, quarto comma, del D.L. n. 167/1990, ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'art. 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 dello stesso decreto.

Una delle condizioni affinché non operi il raddoppio dei termini è il caso in cui il paese *black list* presso il _____

Continua

quale erano o sono detenuti gli investimenti e le attività estere oggetto della VD abbia stipulato con l'Italia, entro il 2.3.2015, un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni conforme al modello OCSE, anche con riferimento al periodo tra la data della stipula e quella dell'entrata in vigore dell'accordo.

Operando il raddoppio dei termini, se si tratta di attività in Paesi *black list*, erano oggetto della VD internazionale i redditi connessi agli investimenti e alle attività finanziarie detenuti in tali Paesi, non dichiarati nei periodi d'imposta dal 2006 al 2013 qualora fosse stata presentata la dichiarazione, mentre nel caso di omessa dichiarazione potevano essere oggetto della procedura i periodi di imposta a decorrere dal 2004.

Rimaneva in ogni caso fermo il raddoppio dei termini di decadenza per le infedeltà o omissioni dichiarative comportanti l'obbligo di comunicazione di notizia di reato per uno dei delitti tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, a prescindere dalla circostanza che l'eventuale perfezionamento della VD (sia internazionale che nazionale) comportasse la non punibilità dello stesso.

Potevano quindi essere oggetto di regolarizzazione anche le annualità per le quali operava il raddoppio dei termini per l'accertamento, vale a dire dal 2006 in poi in caso di presentazione di dichiarazione infedele, e dal 2004 in poi, in caso di omessa dichiarazione.

Per quanto invece riguardava gli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, dovevano essere ricomprese nella procedura di VD internazionale le violazioni relative agli investimenti illecitamente detenuti all'estero alla data del 31.12.2009, fino a quelle riguardanti le attività illecitamente detenute nel corso del 2013, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997.

Questi aspetti dovranno ora essere coordinati con le disposizioni in materia di “nuova” VD (art. 5-octies), per verificarne la compatibilità.

Aspetti sanzionatori

La piena e spontanea collaborazione fornita dal contribuente per la ricostruzione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero può configurare secondo l'Agenzia una circostanza di carattere eccezionale idonea a consentire all'ufficio la possibilità di ridurre **fino alla metà del minimo**, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997, anche l'importo delle sanzioni determinabili in sede di accertamento, oltre a quelle previste per violazioni in materia di monitoraggio fiscale.

Ulteriori precisazioni vengono fornite circa la misura del minimo edittale, rispetto al quale operare le riduzioni consentite dalla norma.

L'Agenzia ha precisato al riguardo che, in base all'art. 5-quinquies, quarto comma, terzo periodo, del D.L. n. 167/1990, nei confronti del contribuente che si avvale della VD la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di 1/4.

L'effetto premiale va riferito - secondo la **circolare 16.7.2015, n. 27/E (paragrafo 6.2)** - non solamente alle violazioni dichiarative relative agli ambiti impositivi indicati, ma anche a **tutte le violazioni ad esse prodromiche**, in quanto caratterizzate dalla convergenza obiettiva rispetto alla determinazione dell'imponibile o alla liquidazione del tributo.

Considerato poi il legame funzionale ed oggettivo che viene a stabilirsi tra la violazione di infedele o omessa dichiarazione e le relative violazioni prodromiche, che peraltro, in applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, rende applicabile il c.d. **cumulo giuridico⁽²⁾**, la riduzione in argomento dovrà riguardare tutte le violazioni funzionalmente convergenti all'evasione.

Nuovi termini

Secondo l'art. 7, comma 1, del D.L. 22.10.2016, n. 193, che integra nuovamente il D.L. n. 167/1990, inserendovi un nuovo art. 5-octies:

“dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 settembre 2017”.

Pertanto:

- il nuovo termine per la presentazione delle istanze di VD passa al **31.7.2017**;
- dette istanze potranno essere integrate entro il **30.9.2017**;
- non può accedere alla VD che vi abbia già acceduto in precedenza.

Le violazioni sanabili mediante la nuova VD sono quelle commesse fino al **30.9.2016**.

In deroga allo Statuto del contribuente, i termini per l'accertamento scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono fissati:

- 🕒 al **31.12.2018** per le sole attività oggetto della nuova VD, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni che ne sono oggetto;
- 🕒 al **30.6.2017** per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'art. 5-quater, comma 5; non si applica l'ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-quater (si tratta delle istanze presentate per l'accesso alla “vecchia” VD, per le quali viene prolungato il termine di scadenza per la notifica degli accertamenti).

Obblighi RW

Per le sole attività soggette alla nuova VD, gli interessati sono esonerati dalla presentazione del modulo RW per il 2016 e per la frazione del periodo di imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonché, per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dall'indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione fiscale, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella **relazione di accompagnamento**.

In tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30.9.2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (ravvedimento operoso), per il 2016 e per la frazione del periodo di imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza.

Versamenti

Il decreto-legge in commento prevede che gli autori delle violazioni possano provvedere spontaneamente al versamento di quanto dovuto (a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni):

- ⊙ in unica soluzione entro il 30.9.2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
- ⊙ (ovvero) in tre rate mensili di pari importo: in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30.9.2017.

Precisazioni dell'Ae

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative" sulla nuova VD con il comunicato stampa del 25.10.2016, chiarendo che:

- ☑ fino al 31.7.2017 potranno essere inviate le domande per regolarizzare le violazioni commesse entro il 30.9.2016, con possibilità di integrare le istanze, i documenti e le informazioni fino al 30.9.2017;
- ☑ i soggetti interessati potranno provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione o in tre rate, come sopra precisato (prima rata entro il 30.9.2017);
- ☑ le domande vanno presentate secondo modalità previste da un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 193/2016;
- ☑ coloro che intendono aderire alla nuova procedura fin da subito possono utilizzare il "vecchio" modello di istanza approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 13193 del 30.1.2015 e trasmetterlo esclusivamente per via telematica con le modalità previste al punto 4 del provvedimento. Inoltre possono inviare via PEC, con le modalità indicate ai sensi del punto 7 di tale provvedimento, una prima relazione di accompagnamento con l'indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell'attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015.

Note

(1) Il D.L. n. 193/2016 inserisce l'ulteriore art. 5-octies, contenente le disposizioni di riapertura dei termini.

(2) Le violazioni sostanziali possono dare luogo a una sanzione unica qualora si possa configurare, rispetto ad esse, il vincolo della progressione, mentre, in caso diverso, danno luogo ad applicazione di sanzioni distinte per ciascuna di esse.

Ai fini dell'applicazione di della sanzione unica, la sanzione connessa alla violazione più grave deve essere aumentata da un quarto al doppio. Per «violazione più grave», si intende quella che in concreto comporta l'applicazione della sanzione più grave. Se però le violazioni formali rilevanti ai fini del concorso materiale si riferiscono a più periodi di imposta o rilevano ai fini di più tributi erariali (ovvero di più tributi di altro ente impositore), la sanzione base cui riferire l'aumento è quella connessa alla violazione più grave, aumentata, rispettivamente, dalla metà al triplo (art. 12, comma 5) e di un quinto (art. 12, comma 3).



Abbonati a
COMMERCIALISTA
TELEMATICO
 I nostri servizi sempre disponibili
 su Computer e Mobile
 Scopri gli Abbonamenti →

COMMERCIALISTA TELEMATICO.com

PRATICA SOCIETARIA

La banca dati per il consulente aziendale con formulari, normativa, prassi, giurisprudenza e dottrina

ENTITÀ LOCALI

Quotidiano di approfondimenti e soluzioni per i revisori dei conti e i commercialisti che si occupano di enti locali

ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO QUOTIDIANI

SOFTWARE

E-BOOK
MODULI & FORMULARI
RISPOSTE A QUESITI

NOTIZIARIO QUOTIDIANO

NEWSLETTER SETTIMANALI
CIRCOLARI MENSILI

CONVEGNISTICA

PERCORSI FORMATIVI
VIDEOCONFERENZE ACCREDITATE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

IL NETWORK DI COMMERCIALISTA TELEMATICO - LA PRATICA SOCIETARIA - PA COMMERCIALISTA TELEMATICO - FORUM

COMMERCIALISTA TELEMATICO
Quotidiano di approfondimento e novità fiscali, servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti

Cerca tra gli Articoli **CERCA**

ABBONATI SUBITO **SHOP**

AREA UTENTE
iscrittami password entra
NUOVO UTENTE | HA DIMENTICATO LA PASSWORD? [Ad Choices](#)

BILANCIO & CONTABILITÀ **CONTRATTO** **IVA & IMPOSTE** **IMPOSTE DIRETTE** **DIRITTO COMMERCIALE** **DIRITTO DEL LAVORO** **FISCALITÀ LOCALE** **NOVITÀ** **PROFESSIONE CONSULENTE** **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

SOFTWARE IN EXCEL
ELABORA AZIENDA
software di analisi per indici, simulazioni, budget, autovalutazioni, parametri MCC, bilanci riclassificati, vedi approfondimenti...

ISCRIVITE RISPARIATE
Iscrivete alla Newsletter e riceverete Novità e Aggiornamenti Fiscali
Iscriviti

APPROFONDIMENTI DEL GIORNO
Strutture sanitarie e obbligo dell'accantonamento dell'incasso dei compensi: attenzione alla scadenza di lunedì ed agli obblighi contabili
Marco Giorgetti
la riscossione accentrata dei compensi in strutture sanitarie è un obbligo di legge da tempo; in questo articolo analizziamo gli obblighi di contabilità e di gestione degli incassi e facciamo un ultimo ripasso in vista della scadenza di lunedì

Controlli fiscali: l'Agenzia Entrate utilizzerà anche Facebook
Vincenzo D'Andò - diario fiscale quotidiano
per il controllo dell'evaseione fiscale l'Amministrazione finanziaria conta di utilizzare tutti i mezzi più o meno immaginabili, tra cui anche Facebook; la notizia ha fatto molto scalpore, vediamo quali sono i veri propositi del Fisco

La detrazione IRPEF (pari al 36% dell'IVA) prevista dalla legge di Stabilità 2016 per la prima casa
Federico Carli
la legge di Stabilità 2016 introduce una nuova detrazione IRPEF, pari al 36% dell'IVA corrisposta sugli acquisti, effettuati entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B, ceduti dalla imprese: esaminiamo i diversi presupposti che consentono l'applicazione del beneficio

Commercialista gastronomico: pere al forno come piacciono a Nero Wolfe
Luca Bianchi
a grande richiesta (per la rassegna del Commercialista Gastronomico) proponiamo una nuova ricetta dal libro di cucina di Nero Wolfe: le pere al forno

I documenti informatici acquisiti sono elementi probatori dell'esistenza di documentazione extracontabile e di contabilità parallela
Ignazio Buscema
in caso di contabilità parallela o a nero, è sempre più comune che tale documentazione sia conservata su supporto informatico: il Fisco può legittimamente usare i supporti tecnologici o la documentazione informatica come elementi probatori a favore del fisco

Costi black list e UNICO 2016
Gioschino De Pasquale

Dal 2 maggio 2016 nuove modalità di acquisto dei voucher telematici
Vincenzo D'Andò - diario fiscale quotidiano

IL CASO DEL GIORNO
Nuove regole per il bilancio: cambiano stato patrimoniale e conto economico
iniziamo una guida al NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO relativa alle novità entrate in vigore nel 2016: in questa prima puntata - con 21 pratiche schede - analizziamo le novità e vediamo come dobbiamo comportarci a partire dall'1/1/2016, le principali novità da considerare, i destinatari della direttiva, l'eliminazione dell'area straordinaria dal conto economico, le modifiche allo schema di stato patrimoniale, il rendiconto finanziario, le novità della nota integrativa, costi di sviluppo, di ampliamento...
Giancarlo Modolo

IL PARERE DELL'ESPERTO
Il diffidente del termine di approvazione del bilancio d'esercizio a 30 giorni: le casistiche nella seconda metà di aprile ci si chiede spesso se è possibile porre l'assemblea di approvazione del bilancio di altri 3 mesi; ecco le regole e le casistiche in cui è possibile approvare il bilancio entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio (per il 2016 ricordiamo che il termine massimo è il 29 giugno)
Federico Carli

NOTIZIE FLASH

- Agricoltura: il nuovo registro per varietà ortofrutticole
- Commercialisti con studi aggregati: la proposta del presidente del sindacato Unico
- Evaseione: le linee guida per il 2016
- IVA: gli spazi pubblicitari su Google non sono soggetti a imposta
- Canone Rai: ok dal Consiglio di Stato
- INPS: chiarimenti sull'incremento relativo ai contratti di solidarietà
- Agenzia delle Entrate: bonus per casse previdenza e fondi pensionati
- Dichiarativi 2016: ancora per quest'anno niente codice identificativo del contratto
- Sostanzie iscritte a ruolo: interessi di mora in discesa
- Fisco: controlli sulle auto di lusso

Formazione

NOTIZIARIO QUOTIDIANO
Consulenti Amici

Scopri le rubriche del Commercialista Telematico:



DIARIO FISCALE QUOTIDIANO



Il caso del giorno



Occhio all'errore!!!



Risposte ai quesiti in materia di Anticiclaggio

Rivista Telematica Mensile di approfondimento



Forum gratuito



www.commercialistatelematico.com

info@commercialistatelematico.com



Nuovo spesometro: uno slalom tra nuove regole e incertezze



di Nicola Forte

Dopo il varo definitivo e la conversione in legge del D.L. n. 193/2016 sono ancora numerose le incertezze e le domande che attendono la risposta con riferimento al nuovo spesometro trimestrale, che ha sostituito il “vecchio” adempimento annuale.

L’art. 4 del citato decreto – legge ha sostituito integralmente l’art. 21 del D.L. n. 78/2010. Pertanto, al fine di avere un quadro di riferimento completo sarà necessario attendere l’approvazione dei decreti attuativi.

I contenuti della nuova comunicazione

Le maggiori incertezze riguardano, almeno per il momento, i contenuti della comunicazione. Il nuovo testo normativo fa riferimento esclusivamente alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e registrate nei libri Iva. Nessuna indicazione viene fornita con riferimento ai corrispettivi la cui comunicazione era invece obbligatoria, secondo la normativa precedentemente in vigore, se l’importo giornaliero avesse superato determinate soglie.

Almeno per il momento sembra che non sussista alcun obbligo di comunicazione anche se, per considerare corretta tale conclusione, sarà necessario attendere le disposizioni di attuazione. Non si può escludere completamente, infatti, che i predetti decreti non prevedano uno specifico obbligo in tal senso.

Inoltre la comunicazione sarà molto più analitica rispetto al passato. Infatti, il decreto legge in commento prevede l’obbligo di indicazione nella comunicazione trimestrale della data e del numero della fattura. Pertanto le diverse prestazioni (e gli imponibili) effettuate nei confronti dello stesso cliente non potranno costituire oggetto di comunicazione in “forma aggregata”. Sarà necessario indicare singolarmente i predetti elementi.

Non devono essere invece comunicate le operazioni fuori campo di applicazione dell’Iva

I soggetti esonerati

La disposizione non è particolarmente chiara per ciò che riguarda l’individuazione dei soggetti obbligati ed esonerati dall’adempimento. L’obbligo sembra essere collegato alla registrazione delle fatture attive e passive. Pertanto, in mancanza di tale obbligo l’esonero dovrebbe scattare automaticamente.

Dovrebbero ad esempio essere esclusi i contribuenti che hanno adottato il regime dei minimi o il regime forfetario previsti, rispettivamente, dall’art. 27 del D.L. n. 98/2011 e dall’art. 1, comma 58 della legge n. 190/2014. Per le medesime ragioni dovrebbero essere esonerati anche gli enti e le associazioni che hanno fruito del regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991.

La conclusione sopra indicata non è affatto certa e i dubbi traggono origine da quanto previsto con le modifiche apportate in sede di conversione in legge.

L’art. 4 in commento prevede espressamente che sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i soggetti passivi di cui all’art. 34, comma 6 del Decreto Iva, situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 601/1973. L’indicazione vuol significare che se i predetti contribuenti sono situati in una zona non montana sono obbligati ad effettuare il nuovo adempimento.

Continua

In base ad un'interpretazione letterale dell'art. 34, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972 si desume che gli imprenditori agricoli che hanno realizzato nell'anno un volume d'affare non superiore a 7.000 euro sono esonerati dall'obbligo di registrazione delle relative fatture. Ciò a condizione che il volume d'affari sia costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli.

Dal combinato disposto dell'art. 4 del D.L. n. 193/2016 e dell'art. 34, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972 ne consegue che, gli imprenditori agricoli i quali operano al di fuori delle predette zone montane, anche se esonerati dagli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute, saranno comunque obbligati ed effettuare la nuova comunicazione.

Pertanto, seguendo lo stesso ragionamento non è certo che tutti i soggetti esonerati dagli obblighi di registrazione siano dispensati dall'obbligo di trasmissione dei predetti dati. Sarà necessario attendere i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate.

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI

**AFFITTA UN ESPERTO**

Un esperto direttamente in Studio!

Attraverso Commercialista Telematico è possibile avere a disposizione un vasto elenco di **esperti disponibili a raggiungere lo Studio professionale** che ne faccia richiesta per un servizio di consulenza o mirati interventi formativi.

Uno strumento che permette di **puntare direttamente non solo alla soluzione di specifiche questioni o problematiche, ma anche a migliorare procedure e flussi della attività dello Studio.**

Indicando gli argomenti e le proprie necessità, il Professionista può richiedere a Commercialista Telematico un preventivo per lo svolgimento del servizio di consulenza concordandone i termini e le condizioni.

Un nostro esperto sarà presente presso lo Studio per effettuare l'intervento richiesto, **garantendo il massimo dell'approfondimento** e mettendo a disposizione la propria esperienza.

È possibile prevedere mirate attività di formazione rivolte a dipendenti e collaboratori dello studio.

Il passaggio dal modello “Studi di Settore” a quello “indici di affidabilità/compliance”



di Federico Gavioli

L'articolo 7-bis del decreto legge 193/2016, approvato definitivamente il 24 novembre abolisce gli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con D.M., indici sintetici di affidabilità fiscale: vediamo di analizzare la novità introdotta dal legislatore.

Il decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, dal titolo «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249, del 24 ottobre 2016, prevede all' art. 7-bis, l'abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con D.M., indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti.

La normativa prevede che, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze individua con decreto indici sintetici di affidabilità fiscale cui collegare livelli di premialità per i contribuenti più affidabili. La premialità può configurarsi "anche" nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti. Tale previsione è volta a promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

Contestualmente all'adozione degli indici, cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 su "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" reca all'articolo 62-bis la disciplina degli studi di settore in base alla quale gli uffici del Dipartimento delle Finanze del MEF sentite le associazioni professionali e di categoria elaborano, in relazione ai vari settori economici, studi al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi.

La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" disciplina ai commi da 181 a 189, dell'articolo 3, in estrema sintesi le fattispecie individuate nelle more della determinazione degli studi di settore. In particolare, il comma in esame si riferisce ai parametri che l'allora Ministero delle finanze-Dipartimento delle Entrate elaborava e in base ai quali poteva determinare i ricavi, i compensi ed il

Continua



volume d'affari attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della attività svolta dal medesimo. Il sistema prevedeva l'identificazione, in riferimento a settori omogenei di attività, di campioni di contribuenti che avevano presentato dichiarazioni dalle quali si rilevavano coerenti indici di natura economica e contabile. Sulla base degli stessi venivano poi determinati parametri che tenessero conto delle specifiche caratteristiche della attività esercitata.

Il passaggio dal modello "Studi di Settore" a quello "indici di affidabilità/compliance"

Al fine di comprendere al meglio le novità che, potenzialmente, potrebbero essere introdotte con il nuovo approccio che vede il passaggio dal sistema degli studi di settore a quello degli indici di affidabilità/compliance, può essere utile riproporre quanto illustrato dalla Sose in una presentazione su "STUDI DI SETTORE - E(ri)voluzione dell'istituto sperimentazione di innovazioni metodologiche", come si evince anche dal "dossier" che accompagna il decreto legge in commento.

Lo scorso 7 settembre, presso la sede della SOSE, si è tenuta infatti una riunione della Commissione degli Esperti per gli studi di settore durante la quale sono state presentate ad Associazioni di Categoria ed Ordini Professionali proposte di innovazione metodologica nell'ambito del rapporto fisco-contribuente.

Nel comunicato si legge che il nuovo strumento, che consentirà il superamento degli studi di settore e l'abbandono del loro utilizzo come strumento di accertamento presuntivo, verrà messo a punto con gradualità. Intanto l'ampliamento della sperimentazione assume priorità già da oggi.

L'indicatore di compliance è un dato sintetico che fornisce, su scala da uno a dieci, il grado di affidabilità del contribuente. Se il contribuente raggiunge un grado elevato avrà accesso al sistema premiale che prevede oggi, l'esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione del periodo di accertabilità.

Come funzionerà il nuovo indicatore

Il nuovo indicatore sarà articolato in base all'attività economica svolta in maniera prevalente, con la previsione di specificità per ogni attività o gruppo di attività. Verrà costruito sulla base di una metodologia statistico-economica innovativa che prende in considerazione molteplici elementi:

- ⊙ gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi) diventeranno indicatori per il calcolo del livello di affidabilità;
- ⊙ invece dei soli ricavi saranno stimati anche il valore aggiunto e il reddito d'impresa;
- ⊙ il modello di regressione sarà basato su dati panel (8 anni invece di 1) con più informazioni e stime più efficienti;
- ⊙ il modello di stima coglierà l'andamento ciclico senza la necessità di predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (cd correttivi crisi);
- ⊙ una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi consentirà la tendenziale riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta al cluster.

Al singolo contribuente saranno comunicati, attraverso l'Agenzia delle Entrate, il risultato dell'indicatore sintetico e le sue diverse componenti, comprese quelle che appaiono incoerenti.

In questo modo il contribuente sarà stimolato ad incrementare l'adempimento spontaneo e incentivato a interloquire con l'Agenzia delle Entrate per migliorare la sua posizione sul piano dell'affidabilità.

Comunicazione al fisco di tutti i dati delle fatture: la “riduzione” dei termini di accertamento obbliga alla tracciabilità



di Nicola Forte

L'invio telematico al Fisco di tutti i dati delle fatture attive e passive non sarà sufficiente al fine di fruire dei benefici fiscali previsti dal legislatore delegato in attuazione della legge delega. Se i contribuenti intendono beneficiare della riduzione dei termini di accertamento dovranno assicurare all'Agenzia delle entrate la completa tracciabilità di ogni movimento finanziario. L'unica eccezione è prevista per le transazioni di importo non superiore a 30 euro.

L'art. 3, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e finanze 4 agosto 2016 prevede che *“Per fruire della riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del decreto legislativo, i soggetti passivi, che esercitano le opzioni di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo stesso effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità”*.

In base ad un'interpretazione rigorosamente letterale della disposizione in commento, se una parte dei pagamenti sono effettuati utilizzando denaro contante, contravvenendo l'obbligo di “tracciabilità”, i termini di accertamento sono quelli ordinari. Pertanto l'Agenzia delle entrate potrà rettificare il reddito di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni fiscali.

La perdita del beneficio riguarda, però, solo la riduzione dei termini di accertamento. Originariamente il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 prevedeva la riduzione di un anno. Successivamente il decreto legge n. 193/2015, durante l'iter di conversione, ha ridotto ulteriormente i predetti termini di due anni. In buona sostanza i contribuenti che inviano telematicamente dal 1° gennaio 2017 tutti i dati delle fatture emesse e ricevute – se effettuano gli incassi e i pagamenti con strumenti “tracciabili” – possono ricevere un avviso di accertamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Il DM 4 agosto 2016, nel subordinare il predetto vantaggio all'obbligo di tracciabilità di tutti i movimenti – con l'unica eccezione delle movimentazioni di modesto ammontare – ha richiamato l'art. 3, comma 1, lett. d) del citato decreto legislativo n. 127/2015. Il “provvedimento” non ha effettuato alcun riferimento agli altri benefici previsti dall'art. 3, comma 1, lett. da a) a c) del medesimo decreto. Pertanto, anche qualora il contribuente dovesse effettuare una parte dei pagamenti in contanti potrà fruire dell'esonero dall'obbligo di invio trimestrale del “nuovo spesometro”. Tale esonero è stato confermato dall'Agenzia delle entrate con il comunicato stampa del 28 ottobre 2016.

I contribuenti potranno anche fruire, indipendentemente dalle modalità di pagamento e di incasso delle relative fatture, dall'esonero dall'obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi provenienti da Paesi UE. Sarà possibile fruire di rimborsi Iva in via prioritaria entro tre mesi. Il contribuente non sarà più obbligato neppure ad inviare la comunicazione delle operazioni da o verso Paesi c.d. Black list. Questi vantaggi sono comunque conservati in quanto previsti dall'art. 3, comma 1, lett. da a) a c) del decreto legislativo n. 127/2015.

L'attività di accertamento implica una valutazione più complessa della posizione del contribuente. Per tale ragione la riduzione dei termini di accertamento è subordinata alla tracciabilità dei movimenti.

Continua



Tale obbligo non è limitato alle sole fatture. Pertanto se il contribuente paga una ricevuta fiscale relativa ad una prestazione resa da un ristorante, ed intende conservare tutti i vantaggi, e la prestazione supera 30 euro, deve effettuare il pagamento con un mezzo in grado di assicurare la tracciabilità. In questo caso l'obbligo non è circoscritto alle sole fatture attive e passive, ma ad ogni movimento finanziario e quindi anche con riferimento ai costi documentati da altri documenti (ricevute fiscali, note, etc).

L'applicazione dei vantaggi non è automatica. I contribuenti devono impegnarsi ad inviare telematicamente i dati delle fatture emesse e ricevute per cinque anni, cioè l'anno stesso in cui esercitano l'opzione e per i quattro successivi.

La volontà di optare deve essere manifestata telematicamente secondo le specifiche tecniche previste da appositi provvedimenti direttoriali (provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 numero 182070 e numero 182017).

Un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, in virtù della disciplina dello Statuto del contribuente, ha attribuito ai contribuenti, eccezionalmente e solo per la prima opzione, la possibilità di effettuare la predetta comunicazione al Fisco entro il 31 marzo del 2017, anziché entro il 31 dicembre del 2016.

La riduzione dei termini di accertamento non riguarda, però, le altre categorie di redditi. Ad esempio se il contribuente, oltre ad esercitare l'attività di lavoro autonomo possiede anche fabbricati concessi in locazione, limitatamente a tale tipologia di redditi i termini di accertamento sono quelli ordinari, quindi cinque anni. Viceversa, avendo trasmesso all'Agenzia i dati delle fatture attive e passive, per il reddito di lavoro autonomo o termini di accertamento sono di soli tre anni.



 Pacchetto Rottamazione Cartelle: Software, Ebook e Formulario Kit di prodotti sulla Rottamazione delle Cartelle Per gli Abbonati a 110,00 € - I.V.A. 130,00 € - I.V.A. AGGIUNGI AL CARRELLO	 I Casi Pratici della Rottamazione delle Cartelle - Videoconferenza del 26 Gennaio 2017, Relatori Dott. Modolo e Dott. Mattavelli Il Dott. Modolo e il Dott. Mattavelli, dopo una disamina della normativa, analizzano i casi pratici della Rottamazione delle Cartelle Per gli Abbonati a 30,00 € - I.V.A. 40,00 € - I.V.A. AGGIUNGI AL CARRELLO
 Rottamazione delle cartelle: simulazione della convenienza e della programmazione finanziaria Tool in Excel per la Rottamazione delle Cartelle di Equitalia Per gli Abbonati a 60,00 € - I.V.A. 70,00 € - I.V.A. AGGIUNGI AL CARRELLO	 Come Rottamare le Cartelle di Equitalia - D.L. n.193/2016 in G. U. 24 ottobre 2016 n.249 L'Avv. Maurizio Villani illustra l'applicazione della normativa sulla rottamazione delle cartelle esattoriali 10,00 € - I.V.A. AGGIUNGI AL CARRELLO
 Rottamazione delle cartelle: richiesta di rinvio udienza Formulario richiesta di rinvio udienza a seguito rottamazione cartelle Per gli Abbonati a 50,00 € - I.V.A. 60,00 € - I.V.A. AGGIUNGI AL CARRELLO	 Informativa sulla rottamazione delle cartelle Informativa sulla rottamazione delle cartelle Per gli Abbonati a 0,00 € - I.V.A. 5,33 € - I.V.A. AGGIUNGI AL CARRELLO

Le agevolazioni contributive in vigore al 1 Gennaio 2017

di Debora Graziano

Come ogni anno, la legge di Bilancio interviene ad introdurre, prorogare o modificare forme di agevolazione per favorire la ripresa del mercato del lavoro. I nuovi interventi, unitamente a quelli venuti a scadenza nel corso del precedente esercizio, tendono a ridisegnare la mappa degli incentivi fruibili dai datori di lavoro.

Si ritiene pertanto utile riepilogare, in forma schematica, le principali agevolazioni contributive in vigore al 1 Gennaio 2017:

Intervento



Agevolazione

ASSUNZIONE DI LAVORATORI PERCETTORI DI NASPI	Assunzione a tempo pieno ed indeterminato	Incentivo pari al 20% del trattamento di disoccupazione che sarebbe spettato al lavoratore
ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TD O TI DI DONNE	Assunzione di donne di qualsiasi fascia d'età che si trovano in stato di inoccupazione dal almeno 24 mesi	-Assunzione a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del DL con possibilità di proroga a 18 mesi nel caso di trasformazione a TI. -Assunzione a tempo indeterminato: riduzione dei 50% dei contributi a carico del DL per 18 mesi
ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TD O TI DI DONNE	Assunzione di donne di qualsiasi fascia d'età che si trovano in stato di inoccupazione da almeno sei mesi e siano residenti nelle aree svantaggiate.	-Assunzione a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del DL con possibilità di proroga a 18 mesi nel caso di trasformazione a TI. -Assunzione a tempo indeterminato: riduzione dei 50% dei contributi a carico del DL per 18 mesi
ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TD O TI DI DONNE	Assunzione di donne di qualsiasi fascia d'età appartenenti a settore economico con forte disparità occupazionale e che si trovi in stato di inoccupazione da almeno sei mesi.	-Assunzione a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del DL con possibilità di proroga a 18 mesi nel caso di trasformazione a TI. -Assunzione a tempo indeterminato: riduzione dei 50% dei contributi a carico del DL per 18 mesi
ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TI E TD DI LAVORATORI OVER 50	Assunzione di uomini o donne over 50 disoccupati dal oltre 12 mesi	-Assunzione a TD: riduzione del 50% dei contributi a carico del DL per 12 mesi con possibilità di proroga a 18 mesi nel caso di trasformazione a TI. -Assunzione a TI: riduzione dei contributi del 50% a carico del DL per un massimo di 18 mesi.
BONUS GARANZIA GIOVANI PER ASSUNZIONI DI TIROCINANTE (SCADENZA 30/06/2017)	Assunzione a TD o TI ovvero con contratto di apprendistato per tirocinante con età compresa tra 16 e 29 anni iscritto al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani"	-Assunzione a TD o apprendistato il bonus spettante varia da 1.500 euro a 6.000 a seconda della profilazione: 1) Assunzione a TD pari o superiore a 12 mesi il bonus spettante va da € 3.000 a 4.000; 2) Assunzione a TD da sei ad 11 mesi il bonus spettante va da € 1.500 a € 2.000. Nel caso di assunzione PT il bonus è riproporzionabile.

Continua

INCENTIVO PER ASSUNZIONE LAVORATORI IN CIGS	Assunzione a TPI di lavoratori in CIGS da almeno tre mesi provenienti da aziende beneficiarie di CIGS da almeno sei mesi.	-Contributi dovuti a carico del DL 10% (al pari degli apprendisti) mentre il contributo a carico dipendente è ordinario.
		-Contributo pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore:
		- lavoratori fino a 50 anni: 9 mesi;
		-lavoratori over 50: 21 mesi;
		-lavoratori over 50 residenti nelle zone svantaggiate: 33 mesi.
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN SOSTITUZIONE DI DIPENDENTI IN CONGEDO MATERNITÀ/PATERNITÀ PER DL CON MENO DI 20 DIPENDENTI	Assunzione di dipendente a TD in sostituzione di lavoratore in congedo obbligatorio di maternità o paternità	Riduzione dei contributi Inps del 50% e del premio Inail per un massimo di 12 mesi
ASSUNZIONE IN APPRENDISTATO DI LAVORATORI DI QUALSIASI ETÀ AI FINI DELLA LORO QUALIFICAZIONE O RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	Assunzione con apprendistato di dipendenti senza limite d'età beneficiari di trattamento di disoccupazione	Si applica la stessa contribuzione dell'apprendistato professionalizzante. Da tener presente la possibilità di assumere senza limiti d'età
ESONERO PER DL IN MERITO AD ASSUNZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2018 CON CONTRATTO A TI, ANCHE APPRENDISTATO, DI GIOVANI ENTRO SEI MESI DALL'ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI STUDIO	Assunzione di studenti che hanno svolto c/o il medesimo DL attività di alternanza scuola-lavoro e precisamente:	Su domanda e per un massimo di 36 mesi c'è l'esonero dei contributi previdenziali a carico del DL, ad esclusione dei premi Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari ad € 3.250 annui.
	- almeno al 30% delle ore di alternanza previste dalla Lg. 107/15;	
	- almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza ai sensi del D. Lgs. 226/2005;	
	- almeno al 30 del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al D.P.C.M. 25/01/2008;	
	- almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari	
ESONERO PER I DL CHE ASSUMONO STUDENTI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2018 A TI ED ENTRO SEI MESI DALL'ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI STUDIO	Assunzione a TI di studenti che hanno svolto c/o il medesimo DL periodi di apprendistato	Esonero per massimo 36 mesi del versamento dei contributi a carico del DL, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di € 3.250 annui
ESONERO CONTRIBUTIVO AL SUD A DL CHE ASSUMONO DISOCCUPATI CHE NON ABBIANO AVUTO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO NEGLI ULTIMI SEI MESI CON LO STESSO DL	Assunzione nelle regioni svantaggiate con giovani disoccupati di età compresa tra i 15 e 24 anni oppure tra i 15 ed i 29 anni purché privi di impiego da almeno sei mesi o che abbiano avuto attività di lavoro autonomo con reddito annuale inferiore a € 4.800, oppure parasubordinato con reddito annuale inferiore a € 8.000	Decontribuzione totale a carico del DL per 12 mesi, pari ad un massimo di € 8.060, per assunzioni a TPI effettuate dal 01/01 al 31/12/2017. Tale importo verrà riproporzionato per assunzioni a TD o PT

Il distacco transnazionale: gli adempimenti delle aziende italiane che distaccano all'estero



di Sandra Paserio e Giulia Vignati

A partire dallo scorso 26 dicembre 2016 sono stati introdotti una serie di adempimenti per le aziende stabilite in altri Stati membri o in uno Stato terzo/extra UE e le agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro che **distaccano lavoratori in Italia**.

In particolare, con la circolare n. 3 del 22 dicembre 2016, l'Ispettorato nazionale del Lavoro e il Ministero hanno fornito indicazioni utili alla predisposizione della **comunicazione preventiva di distacco dei lavoratori in Italia** da parte dei predetti soggetti, utilizzando il nuovo modello "**Uni_distacco UE**".

L'introduzione di questo adempimento parte dal recepimento della **Direttiva 2014/67/UE**, la cui finalità è quella **contrastare una serie di fenomeni collegati al dumping sociale** posto in essere da diverse aziende estere, passando attraverso i **distacchi abusivi**; infatti, i lavori di Paesi UE dove sono previste minori tutele sul lavoro e salari più bassi, vengono inviati in Italia attraverso l'istituto del distacco transnazionale, provocando una notevole distorsione del mercato.

L'obiettivo finale è quello di garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori avendo cura di salvaguardarne la remunerazione e le condizioni di lavoro, affrontando le questioni legate alle frodi, all'elusione delle norme e allo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

In particolare la citata direttiva:

- ✖ sensibilizza i lavoratori distaccati e le imprese in merito a rispettivi diritti e obblighi;
- ✖ migliora la cooperazione tra le autorità nazionali preposte ai distacchi;
- ✖ affronta il problema delle società di comodo che usano il distacco per eludere la legge;
- ✖ definisce le responsabilità degli Stati membri per quanto concerne la verifica del rispetto delle norme sul distacco dei lavoratori;
- ✖ stabilisce requisiti per le imprese di invio in modo da agevolare la trasparenza delle informazioni e delle ispezioni;
- ✖ assicura l'efficace applicazione e riscossione delle sanzioni amministrative e pecuniarie negli Stati membri in caso di violazione degli obblighi imposti dalla normativa dell'UE sul distacco.

A seguito della piena operatività di "**Internal Market Information**" (IMI), le autorità di uno Stato membro di accoglienza potranno chiedere alle autorità dello Stato membro di invio di verificare che l'impresa che effettua il distacco eserciti effettivamente in tale paese attività sostanziali.

E per quanto riguarda le aziende italiane che distaccano all'estero? Ci sono degli adempimenti analoghi da porre in essere?

La risposta è affermativa.

Disposizioni analoghe a quelle contenute nel D.Lgs. n. 136/2016, sono state introdotte in Francia dalla Legge Macron nel mese di Luglio 2016.

Un datore di lavoro stabilito al di fuori della Francia che ha in programma di distaccare i propri lavoratori

Continua



sul territorio francese, dovrà inviare prima dell'inizio del distacco stesso una dichiarazione preventiva di distacco dei dipendenti all'ispettorato del lavoro del luogo di esecuzione della prestazione, attraverso il portale www.sipsi.travail.gouv.fr

La Direttiva 2014/67/UE doveva essere recepita nel diritto nazionale degli Stati membri entro il 18 giugno 2016; ciò significa che, nei prossimi mesi, gli Stati membri che ancora non hanno provveduto al recepimento si adegueranno con disposizioni presumibilmente analoghe.

Risulta pertanto fondamentale, in caso si prospetti la possibilità di un distacco all'interno dell'Unione, verificare se **il paese di destinazione ha già provveduto a recepire la Direttiva 2014/67/UE** e se sono state emanate delle norme analoghe a quelle introdotte in Italia e in Francia, onde evitare l'applicazione di sanzioni che, in alcune fattispecie, sono di natura penale.

Commercialista Telematico è lieto di annunciare l'inizio della collaborazione con Manage-Mind, il portale web creato dal **Professor Alberto Bubbio**, uno fra i più importanti esperti del controllo di gestione, dedicato al Management.

Manage-Mind è una knowledge distribution factory studiata per fornire ai membri della community dei contenuti di management selezionati e organizzati su 10 topic (General Management, Strategy, Planning & Control, Corporate Finance, Innovation, Marketing & Sales, Operations, Organization & Human Resources, Temi Ondata e Next Economy).

In ogni topic gli utenti potranno trovare tante risposte e tante indicazioni attraverso una selezione dei migliori articoli e dei più importanti libri di management pubblicati nel tempo che verranno presentati con un abstract e con l'indice degli argomenti trattati. Questi materiali verranno arricchiti con webinar elaborati mensilmente sulla base delle preferenze della community e corredati con materiale didattico scaricabile (presentazioni PDF, File Mp3, File Excel e Letture consigliate). Il tema oggetto del webinar viene infatti estratto mensilmente attraverso un sondaggio al quale la community è chiamata a rispondere.



Manage-Mind Soluzioni di Management a portata di clic

Iscrizione al servizio web Manage-Mind, un portale dedicato a tutti i più importanti e più innovativi contenuti di Management.

300,00 + IVA €

Acquista

Anno 2017 ▼

Numero 1 ▼

Gennaio ▼

Sezione ▼

Adempimenti

I nuovi modelli di dichiarazione d'intento per gli esportatori abituali



di Mario Agostinelli

Dal 1 marzo 2017 si devono utilizzare i nuovi modelli. Sono salve le dichiarazioni di intento presentate fino al 28 febbraio con indicazione del plafond.

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 2 dicembre 2016 ha approvato i nuovi modelli per le dichiarazioni di intento che devono essere utilizzati per le operazioni a decorrere da quelle poste in essere dalla data del 1° marzo 2017.

Con la risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016 l'ufficio finanziario ha fornito i necessari chiarimenti operativi che gli esportatori e i loro fornitori devono osservare ed in particolare è stato precisato che il nuovo modello deve essere utilizzato con riferimento alle operazioni poste in essere dal 1° marzo 2017; fino a tal momento l'esportatore che intende acquistare senza IVA deve trasmettere ed utilizzare il modello dichiarazione intento approvato per il 2016.

La modifica apportata al modello dichiarazione di intento consiste nella cancellazione tra le ipotesi di riferimento della dichiarazione trasmessa dall'esportatore al fornitore, di quella che riconduce la dichiarazione di intento a tutte le operazioni poste in essere nell'ambito di un intervallo temporale.

In altri termini, a decorrere dalle operazioni poste in essere dall'1 marzo 2017 non sarà più possibile utilizzare la dichiarazione di intento "aperta" senza indicazione dell'importo dell'acquisto da non assoggettare ad IVA.

MODIFICHE APPORTATE LA MODELLO DICHIARAZIONE INTENTO

Riferimenti della dichiarazione nel modello dichiarazione intento 2016

DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare **ACQUISTI** ☐ o

IMPORTAZIONI ☐ senza applicazione dell'IVA nell'ANNO

e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro

operazioni fino a concorrenza di euro

operazioni comprese nel periodo da giorno mese anno

a giorno mese anno

Riferimento della dichiarazione nel modello dichiarazione intento da utilizzare per le operazioni poste in essere dall'1 marzo 2017

DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare **ACQUISTI** ☐ o **IMPORTAZIONI** ☐ senza applicazione dell'IVA nell'ANNO

e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro

operazioni fino a concorrenza di euro

Come si evince dalle immagine dei modelli, nel nuovo scompaiono i campi 3 e 4 che consentivano di riferire la dichiarazione di intento a tutte le operazioni poste in essere in un arco temporale.

Passaggio da Modello vecchio a Modello Nuovo

Per le operazioni da porre in essere dall'1 gennaio 2017 al 28 febbraio 2017 gli operatori devono osservare le precedenti modalità operative e devono utilizzare i "vecchi" modelli di dichiarazioni di intento.

Di talché se l'ESPORTATORE vuole effettuare acquisti senza IVA fino al 28 febbraio 2017 dovrà trasmettere all'agenzia delle entrate e al fornitore le dichiarazioni di intento utilizzando i vecchi modelli 2016.

Se, utilizzando il modello 2016, con le dichiarazioni di intento inviate prima del 28 febbraio 2017 sono compilati i campi 1 o 2, che rispettivamente indicano che la dichiarazione di intento ha validità per una sola operazione per un importo fino ad euro XXX o per operazioni fino a concorrenza di euro XXX, allora la stessa dichiarazione di intento, ancorché trasmessa utilizzando il vecchio modello in disuso dall'1 marzo 2017, avrà validità anche oltre la data del 28 febbraio 2017 (fino al 31/12/2017).

Modus operativo

Esportatore abituale:

Per l'esportatore Abituale, appare opportuno trasmettere le dichiarazioni di intento per il 2017 utilizzando il modello 2016 ma compilando uno dei due campi 1 o 2 sopra evidenziati, in modo tale da evitare di dover ripresentare la dichiarazione di intento per le operazioni da porre in essere dal 1 marzo 2017.

Fornitore dell'esportatore

Il fornitore dell'esportatore abituale deve prestare attenzione alle dichiarazioni di intento ricevute per il 2017; infatti se per queste non sono compilati il campo 1 o il campo 2, allora la dichiarazione di intento anche se riferita a tutte le operazioni poste in essere fino alla data del 31/12/2017, dalle operazioni poste in essere dal 1° marzo 2017 non è più efficace e in tal caso il fornitore, in mancanza di ricezione di una dichiarazione di intento in adozione del nuovo modello, dovrà emettere la fattura con IVA.

Attenzione agli importi

Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento (al campo 2 della sezione "dichiarazione"). Se l'esportatore abituale, nello stesso periodo di riferimento, vuole acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d'intento presentata, ne deve produrre una nuova, indicando esclusivamente l'ulteriore ammontare rispetto a quello precedentemente

Continua

riportato fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.

Come presentare il modello

Gli esportatori abituali potranno presentare la nuova dichiarazione in via telematica all'Agenzia, utilizzando il software "Dichiarazione d'intento" disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate—Risoluzione n.120/E/2016

- ✖ Il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello;
- ✖ Nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da" (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello;
- ✖ Nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 "una sola operazione per un importo fino ad euro" o il campo 2 "operazioni fino a concorrenza di euro", la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell'importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017. In tali casi, quindi, non deve essere presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello;
- ✖ L'importo da indicare nel campo 2 della sezione "dichiarazione" deve rappresentare l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento. Qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d'intento presentata deve produrne una nuova, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.

Le novità in materia di lavoro introdotte dalla Legge di Bilancio 2017



di Massimo Pipino

La Legge di Bilancio 2017 opera modifiche anche in materia di diritto del lavoro e legislazione sociale, diamo una occhiata ai principali interventi:

L'esonero dal contributo di licenziamento in edilizia è strutturale

Con l'articolo 1, comma 164 della Legge di Bilancio per il 2017 è stato modificato l'articolo 2, comma 34, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Legge c.d. "Fornero") e reso strutturale l'esonero dal versamento del contributo di licenziamento nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (sul punto, si rammenta che detto contributo non era dovuto fino al 31 dicembre 2016 per effetto della proroga operata dal Decreto Legge n. 210/2015 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15).

Ape sociale - Articolo 1, commi da 179 a 183

All'articolo 1, commi da 179 a 183 della Legge di Bilancio 2017 è stata prevista, in via sperimentale a partire dal 1° maggio 2017 sino al 31 dicembre 2018, l'istituzione dell'indennità, c.d. "Ape sociale", per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. Tale indennità è riconosciuta agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, in possesso dei seguenti requisiti:

- ☒ stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione per giusta causa e con anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- ☒ assistenza da almeno 6 mesi, del coniuge o parente di primo grado con handicap in situazione di gravità e con anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- ☒ riduzione della capacità lavorativa, superiore o uguale al 74%, con anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- ☒ effettuazione in ragione di subordinazione, da almeno 6 anni in via continuativa, di attività lavorative "particolarmente difficoltose e rischiose" indicate nell'allegato C e con anzianità contributiva di almeno 36 anni.

La concessione dell'indennità, erogata mensilmente su 12 mensilità nell'anno e pari alla rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a chi è già titolare di altri trattamenti pensionistici. L'importo massimo mensile è di 1.500 € e non è soggetto a rivalutazione. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui. Le professioni che rientrano in tale casistica e riportate nell'Allegato C interessano, tra gli altri, gli operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici e i conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni.

Continua

Detassazione dei premi di produttività - Articolo 1, commi da 160 a 162

Con riferimento alla detassazione dei premi di produttività per sostenere la contrattazione di secondo livello, con una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali al 10%, è stato previsto un innalzamento dei limiti dell'imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro), nonché un incremento della soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui). Previsto, inoltre, l'innalzamento del premio, dai precedenti 2500 euro ai 4.500 euro, nel caso in cui l'impresa preveda la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del lavoro.

Introdotte poi nuove forme di welfare aziendale ammesse in sostituzione dei premi di produttività, senza concorrere alla formazione del reddito e senza applicare la tassazione al 10%:

- ⊙ contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se eccedenti il limite di 5 mila 164,57 euro indicato nell'articolo 8 del D.Lgs 252/2005;
- ⊙ contributi di assistenza sanitaria, anche se eccedenti il limite di 3 mila 615,20 euro previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera a, del Tuir;
- ⊙ valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se eccedenti il tetto di 2 mila 65,83 euro.

Esonero contributivo delle assunzioni a tempo indeterminato – Articolo 1, commi da 308 a 310

Confermato, anche per l'anno 2017, l'incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato, ma con importanti differenze rispetto agli anni precedenti. In particolare, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate a partire dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 dicembre 2018, anche con contratto di apprendistato.

L'esonero, a differenza del passato, spetta ai datori di lavoro che procedano a nuove assunzioni a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che svolgono presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro, per un periodo:

- ✱ pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della Legge n. 107/2015;
- ✱ ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del D.Lgs n. 226/2005;
- ✱ ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 86 dell'11 aprile 2008;
- ✱ ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

L'esonero si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Incentivi per l'assunzione di lavoratori disabili - Articolo 1, comma 251

Prevista la riattribuzione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (articolo 13, comma 4, della Legge n. 68/1999), già trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ed eventualmente non impegnate in favore dei beneficiari, ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili (articolo 14, comma 1,

della medesima Legge n. 68/99). Tali risorse saranno prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015 e non coperte dal predetto Fondo.

Congedo obbligatorio per il padre lavoratore - Articolo 1, comma 354

Previsto l'incremento a due giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018 della durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Per l'anno 2018 al padre lavoratore è riconosciuto un ulteriore giorno di astensione, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Cumulo dei periodi assicurativi - Articolo 1, commi da 195 a 198

Prevista la possibilità, per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, indipendentemente dal fatto che siano già in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. Tale facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto abbia i requisiti anagrafici previsti e il requisito contributivo, ovvero, indipendentemente dal requisito anagrafico, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista. Nei casi di esercizio di tale facoltà di ricongiunzione da parte dei soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono il raggiungimento del trattamento pensionistico, sono consentiti il recesso e la restituzione di quanto già dovuto, solo se non sia stato perfezionato il pagamento dell'importo integrale. Coloro che hanno presentato la richiesta di pensione in totalizzazione prima dell'entrata in vigore della norma e per i quali il procedimento amministrativo non si sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico come previsto dal comma 1, comma 239 della Legge n. 228/2012, come modificato.



TELEFISCUS 8 Settembre
La Gestione dell'Antiriciclaggio
Registrazione GRATUITA per gli Abbonati

Relatore Dott. Massimiliano De Bonis

Accedi alla Registrazione

La pericolosa contabilità per cassa: pagamenti o incassi parziali tra il 2016 e il 2017 e il problema delle rimanenze



di Nicola Forte

Dall'1 gennaio 2017 le imprese minori sono obbligate a determinare il reddito in base al principio di cassa: è stato così modificato l'art. 66 del TUIR che fino al 31 dicembre del 2016 stabiliva come unico criterio quello di competenza.

Le regole, sia pure opportunamente adattate, sono simili a quelle previste dall'art. 54 del TUIR che individua i criteri di determinazione del reddito degli esercenti arti e professioni.

Dovranno quindi essere affrontati una serie di problemi operativi; tra questi la corretta applicazione del principio di cassa e la fase transitoria dovuta alla "cancellazione" della "voce" rimanenze. La disciplina è completa, ma ad esempio dovrà essere affrontato il problema dei cosiddetti pagamenti o incassi parziali.

Si consideri ad esempio il caso in cui un'impresa minore abbia emesso una fattura per la prestazione di trasporto resa. L'imponibile ammonta a 1.000 euro e l'Iva è pari a 220 euro. L'impresa ha incassato nel periodo di imposta 2017 un importo parziale pari a 610 euro. Si pone così il problema di come suddividere l'importo incassato tra l'imponibile e l'Iva. La soluzione non è indifferente, in quanto l'impresa ha l'interesse ad imputare la maggiore quota all'Iva al fine di ridurre il reddito imponibile sottoposto a tassazione.

Se si sostiene che 610 euro incassati riguardano per l'intero importo l'Iva (pari a 220 euro), la quota residua, pari a 390 euro, rappresenta conseguentemente il ricavo incassato. Viceversa se l'intera somma incassata (parzialmente) è imputata al ricavo, l'importo rilevante ai fini della determinazione del reddito è pari all'incasso di 610 euro. Le soluzioni prospettate rappresentano due casi estremi, ma sarà essenziale comprendere quale sarà la soluzione fornita dall'Agenzia delle entrate.

La soluzione potrebbe essere analoga a quella prevista per il regime Iva di cassa. Tuttavia in quest'ultimo caso l'interpretazione trova origine nel decreto ministeriale di attuazione dell'11 ottobre 2012. A tal proposito l'art. 4, c. 5, del citato DM (del Ministero dell'Economia e delle finanze) prevede che "Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione".

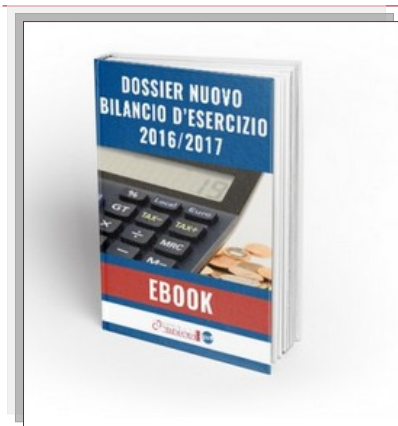
L'art. 66 del TUIR, che entrerà in vigore nel testo novellato l'1 gennaio 2017, non richiede l'approvazione di ulteriori disposizioni di attuazione. Tuttavia, è probabile che l'Agenzia delle entrate si orienti fornendo la medesima soluzione già applicata per l'Iva per cassa, che risulta essere la più ragionevole.

Una soluzione diversa attribuirebbe ai contribuenti la facoltà di imputare diversamente la quota di corrispettivo incassato con l'intento di differire da un esercizio ad un altro, secondo criteri arbitrari, una parte dei ricavi. Viceversa, l'applicazione del criterio proporzionale, è idoneo a contrastare comportamenti e prassi illecite.

Un altro problema da affrontare riguarda la gestione delle rimanenze di merci al 31 dicembre del 2016. La Legge di Bilancio prevede che il reddito dell'impresa minore, determinato in base al principio di cassa, "è ridotto dell'importo delle rimanenze finali ... che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza".

Continua

Le rimanenze finali al 31 dicembre del 2016 hanno assolto la funzione di sterilizzare i costi non di competenza in quanto le merci acquistate nei periodi precedenti non sono state vendute. Nel corso del successivo periodo di imposta 2017, troverà applicazione il nuovo criterio di cassa. Pertanto è necessario individuare, sotto il profilo temporale, un momento in cui i costi precedentemente non considerati in deduzione (in quanto non di competenza) assumeranno rilievo ai fini della determinazione del reddito. Il legislatore ha così considerato deducibili nell'anno 2017, in un'unica soluzione, le rimanenze finali al termine del periodo di imposta precedente. E' probabile, quindi, che il primo periodo di imposta durante il quale il reddito sarà determinato in base al principio di cassa chiuderà con una perdita di esercizio.



Dossier Il Nuovo bilancio d'Esercizio 2016/2017

di Giancarlo Modolo

Dal 2016 sono stati innovati i principi che regolano il bilancio d'esercizio. Si sta avvicinando la scadenza del 31/12/2016 e bisogna iniziare a predisporre il bilancio da approvare nel 2017.

In questo dossier, predisposto dal **Dott. Giancarlo Modolo**, analizziamo le **novità già operative** in attesa dell'**aggiornamento dei principi contabili**. In particolare, il trattamento delle spese di pubblicità capitalizzate, l'obbligatorietà o meno del rendiconto finanziario, il principio del costo ammortizzato....

Il dossier di 155 slides è completamente gratuito per i nostri abbonati

Il Dossier esamina, nel dettaglio:

- 1) I nuovi schemi di stato patrimoniale e conto economico
- 2) Principi di redazione del bilancio d'esercizio e criteri da rispettare
- 3) Analisi di alcuni nuovi criteri di valutazione del bilancio d'esercizio (art. 2425 del cc)
- 4) Analisi di alcune voci del nuovo bilancio d'esercizio 2016
- 5) Crediti in bilancio (principio contabile Oic n.15)
- 6) Debiti e fondi (principio contabile Oic n. 19)
- 7) Ratei e risconti (principio contabile Oic n. 18)
- 8) Trattamento contabile imposte correnti, anticipate e differite (principio contabile Oic 25)

Le novità in tema di accertamento: le modifiche introdotte dal D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 sulla base delle osservazioni della Giurisprudenza



di Valeria Nicoletti

L'art. 7 quater, D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, ha apportato modifiche alla normativa in tema di accertamento.

La norma prevede che *"All'articolo 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) le parole: "o compensi" sono soppresse;

b) dopo le parole: "rapporti od operazioni" sono inserite le seguenti: "per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili".

Questa modifica legislativa che cosa comporta?

In primo luogo, una doverosa presa d'atto della sentenza n. 228 depositata il 6 ottobre 2014 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, limitatamente alle parole "o compensi".

La modifica è pertanto per molti versi ultronea avendo l'efficacia della sentenza valenza ex tunc, avendo provveduto la Corte, e non il Legislatore, all'abrogazione del dettato normativo, riportando così la norma, in quella parte, alla sua formulazione originaria.

Essa infatti prevedeva originariamente la presunzione solo in relazione ai ricavi, fu l'art.1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che portò alla modifica ed all'estensione della normativa ai lavoratori autonomi, arrivando così alla formulazione oggetto di censura.

La norma era stata già posta al vaglio della Consulta, che aveva respinto le eccezioni di incostituzionalità nel 2005 e nel 2011, ma era stata soprattutto la Corte di Cassazione a sostenere l'interpretazione retroattiva della norma, poiché secondo essa la presunzione che assisteva i prelevamenti poteva trovare applicazione per i professionisti anche prima della modifica operata dalla Legge n. 311 del 30 dicembre 2004, atteso che il Legislatore, nel prevedere che le movimentazioni finanziarie non giustificate e non contabilizzate integrano "ricavi", secondo il testo previgente, aveva inteso designare con tale termine non solo i redditi d'impresa, ma anche i "compensi" professionali e di lavoratore autonomo.

La Giurisprudenza di merito⁽¹⁾, soprattutto di recente, aveva sconfessato questa interpretazione della Cassazione riportando nel giusto alveo la normativa in esame, culminata con la sentenza della Corte Costituzionale che ha censurato di "prelevamenti=costi", "costi=compensi".

Se è "normale" per l'imprenditore sostenere i costi di investimento per ottenere ricavi, essendo ciò fisiologico all'attività di impresa, non così è per il professionista, i cui compensi dipendono dall'attività propria e non dai costi sostenuti.

L'intervento della Corte, tuttavia, ha avuto secondo molti un effetto "espansivo", infatti, la Cassazione⁽²⁾,

[Continua](#)

all'indomani della sentenza citata partendo dall'assunto fatto proprio dalla Consulta secondo cui non reggeva per i lavoratori autonomi *"sul piano economico e giuridico la correlazione logico-presuntiva tra costi, ricavi e movimenti bancari che è tipica, invece, del reddito d'impresa"*, essendo venuta meno la modifica dell'art. 32 operata dalla *"finanziaria 2005"*, non riteneva *"più proponibile l'equiparazione logica tra attività d'impresa e attività professionale fatta, ai fini della presunzione posta dall'art. 32"*.

La decisione della Corte costituzionale n. 228, per la Cassazione, poneva in sostanza fine alla presunzione legale in base alla quale **le somme prelevate o versate** su conti e depositi riconducibili ad esercenti attività professionale costituiscono di per sé stessi ulteriori compensi assoggettabili a tassazione se non sono annotati contabilmente.

È il riferimento ai versamenti che, secondo alcuni commentatori, ha dato alla sentenza della Corte Costituzionale una valenza estensiva in Giurisprudenza⁽³⁾, una critica che può apparire fondata se si guarda solo alla sentenza della Consulta, che fa riferimento ai soli prelevamenti, ma che perde di intensità se si guarda all'intero contesto normativo dove la stessa è andata ad impattare poiché fu il riferimento ai "compensi", ora costituzionalmente illegittimo, a sdoganare legislativamente l'accertamento ex art. 32 a carico dei professionisti.

Sul punto, sicuramente, dottrina e giurisprudenza torneranno a confrontarsi anche alla luce delle altre modifiche introdotte dal Legislatore.

La novità veramente importate introdotta dal decreto è l'introduzione di una soglia giornaliera e mensile al di sotto della quale la presunzione non scatta.

Recita ora l'art. 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *"(Omissis) alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili"*.

Venuto meno ogni riferimento ai compensi, come si diceva, sui prelievi viene introdotta, in ogni caso, la soglia di mille euro giornalieri e di cinquemila euro mensili al di sotto della quale la presunzione non opera.

Si è registrata a tal proposito una prima immotivata diffidenza, per non dire dissenso, verso una norma che invece è da accogliere con un certo favore, soprattutto, se si pensa che la precedente formulazione non aveva limiti quantitativi all'operatività della presunzione.

Sicuramente la disposizione è di favore per quei soggetti, come gli agenti di commercio, che pur essendo paragonabili ai professionisti da un punto di vista economico, dichiarano fiscalmente un reddito di impresa (sul punto non mancano le criticità anche a livello europeo).

Immotivate appaiono le critiche alle soglie per le problematiche relative ai trasfertisti, poiché le convenzioni o l'utilizzo della moneta elettronica, già da anni sopperiscono a copiosi prelevamenti in contanti.

La modifica legislativa probabilmente ha risentito, ed è stata spronata, da quanto già era emerso in sede di Ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale⁽⁴⁾ in relazione al reddito di impresa che ha portato all'incostituzionalità del riferimento ai "compensi".

In quella sede, i Giudici remittenti avevano osservato come anche in tema di redditi d'impresa, il costo fosse affrancato dal classico binomio bilancistico con i ricavi, essendo oramai *ius receptum* la riconducibilità di tutti i costi sostenuti dall'impresa, e che siano utili anche in via mediata ed indiretta alla stessa, al reddito d'impresa, a prescindere dal legame diretto ed immediato con la produzione di ricavi.

Secondo questa impostazione, ne consegue che il binomio "costi - ricavi" sia interrotto alla stregua di una interpretazione dell'art. 109 Tuir, quale quello sostenuto dall'impresa "per l'impresa" e non per esigenze

[Continua](#)

personali dell'imprenditore, ma non necessariamente correlato direttamente alla produzione dei ricavi, tantomeno secondo il principio della competenza⁽⁵⁾.

La deduzione "prelevamenti = costi" diviene, così, inidonea a rappresentare altresì una ulteriore deduzione "costi = ricavi", laddove anche la ragione dell'eventuale sostenimento di costi nell'ambito dell'impresa, secondo *l'id quod plerumque accidit*, non comporta la necessaria ed automatica produzione di ricavi nell'anno d'imposta nella stessa misura del costo sostenuto, essendo plurime le componenti del reddito d'impresa.

Si ritiene che il Legislatore, conscio di queste argomentazioni giuridiche, *melius re perpensa* abbia preferito introdurre delle soglie alle presunzioni piuttosto che veder tacciare, ancora una volta, la norma di incostituzionalità.

Infatti, se è pur vero che tramite le movimentazioni del conto corrente si comprende meglio la gestione dell'impresa evidente è l'abuso che ne è stato fatto in sede di accertamento, da chi, forte di una presunzione, arroccandosi sulle proprie posizioni, si è spesso rifiutato di vedere la complessità della realtà di impresa

Note

(1) Commissione Tributaria Regionale di Milano sentenza 10 gennaio 2013 n. 1/32/13

(2) Corte di Cassazione sentenza n. 23041 del 11 novembre 2015

(3) Corte di Cassazione sentenza n. 16440 del 5 agosto 2016

(4) Commissione Regionale di Roma, sez. XX, ordinanza di remissione n. 27 del 10 giugno 2013

(5) Si veda Corte di Cassazione, sez. V, sentenza n. 18826/2007. In Dottrina M. Leo, *le Imposte sui redditi nel testo unico*, Tomo II, c.d. agg. al 10 maggio 2010, sub art. 109 Tuir, p. 1991 e p. 2056



VOCI DAL FORUM

Il Forum del Commercialista Telematico rappresenta un punto di incontro virtuale dove professionisti ed addetti del settore possono scambiarsi informazioni, sollevare e/o risolvere dubbi di applicazione pratica della materia fiscale e del lavoro. Non la risposta di un esperto quindi, ma il confronto libero ed aperto di più voci.



Bilancio di liquidazione e piano di riparto

AnnaGiada

In un bilancio di liquidazione nell'attivo abbiamo solo crediti verso soci per quote sottoscritte e non ancora versate e la perdita d'esercizio, nel passivo c'è il CS ridotto dalle perdite negli anni, i debiti erariali nonché un mutuo. Nel piano di riparto, il PN è a zero vero? Inoltre debbo aggiungere qualche dichiarazione relativamente all'accollo del mutuo da parte dei soci (se bisogna inserirla)? In merito c'è anche una procedura legale in corso

Enrico

Se le perdite pregresse sono maggiori del C.S. il P.N. è addirittura negativo. La dichiarazione d'accollo ai soci va fatta se i soci accettano l'accollo.

AnnaGiada

Le perdite pregresse non sono mai state superiori al CS, lo hanno solo ridotto. Attualmente ho un attivo con crediti ancora da versare e una perdita di 50.000 euro circa, mentre nel passivo un C.s. di 11.000 euro circa, una perdita a nuovo di circa 2.000 euro e debiti vari per una somma di 50.000 euro circa. Il piano di riparto è pari a zero giusto? Non devo considerare anche i crediti verso soci per decimi da richiamare?

Enrico

Il PN è negativo $-(50.000+2.000) - 11.000 = -41.000$. Non c'è nulla da ripartire. Resta il problema di far versare i decimi ai soci. Occorre ricordare che è possibile chiudere una società con debiti, ma i liquidatori sono responsabili se esistono dei crediti per i quali non si è tentato alcun tentativo di riscossione.

AnnaGiada

Provvederò a comunicare al liquidatore (che è anche uno dei due soci)quanto detto. Ma se i soci presentano una quietanza liberatoria non si risolve il problema?

Enrico

Penso che la liberatoria possa essere accettata dai creditori sociali.

continua a seguire la discussione sul
forum del Commercialista telematico

FORUM

Il Forum del Commercialista Telematico





VOCI DAI SOCIAL



Il Gruppo Facebook del Commercialista Telematico rappresenta un punto di incontro virtuale dove professionisti ed addetti del settore possono scambiarsi informazioni, sollevare e/o risolvere dubbi di applicazione pratica della materia fiscale e del lavoro. Non la risposta di un esperto quindi, ma il confronto libero ed aperto di più voci.



Sussiste ai fini IVA un obbligo di registrazione delle fatture di acquisto?



Filippo

A chi mi trova nel 633 vigente, o nella direttiva UE 112 del 2006, qualcosa che imponga (obblighi) alla registrazione delle fatture di acquisto ai fini Iva, l'abbonamento per un anno al Commercialista Telematico glielo pago io di tasca mia...



Michele

Ti piace vincere facile...



Debora

Ovviamente Gold 😊



Giovanni

Figuriamoci, se non registro non detraggo...



Emanuela

Ma sei davvero obbligato a registrare?



Giovanni

No. Figuriamoci se mi obbligano...se io decido di non registrare non detraggo e aumenta il gettito...



Marco

...e per gli spesometri come la mettiamo? Decido di non registrare, non detrarre: ok. Spesometro errato però (vi sto provocando!) 😊



Filippo

No, spesometro giusto quanto inutile, visto che la norma parla di fatture "ricevute e registrate". Ergo, se non registro non metto neppure nello spesometro...

[Continua](#)





VOCI DAI SOCIAL



Il Gruppo Facebook del Commercialista Telematico rappresenta un punto di incontro virtuale dove professionisti ed addetti del settore possono scambiarsi informazioni, sollevare e/o risolvere dubbi di applicazione pratica della materia fiscale e del lavoro. Non la risposta di un esperto quindi, ma il confronto libero ed aperto di più voci.



Fabio

Mi hai ricordato una delle discussioni più surreali mai avute con un collega sull'argomento 😊



Alessandro

Potevi dirlo subito. Da oggi registro solo le vendite.....



Francesco

non registrare fatture acquisto può essere considerato dal fisco occultamento di costi



Lucio

Il fisco sarebbe felice se occultassimo tutti i costi...



Francesco

si vero pero' dipende dalla situazione contabile nascondere costi per rendere congrui i ricavi a volte conviene in ogni caso e' contabilità infedele parlo x esperienza personale



Giancarlo

Si parla ai fini iva non ai fini del reddito



Filippo

Esiste la dichiarazione infedele, non la contabilità. Se non annoto un acquisto ai fini iva non integro alcuna delle violazioni dell'art 9 del 471



Francesco

una dichiarazione in cui i costi non sono stati dichiarati non e' infedele?

se non registri per impossibilità ok ma se non registri volutamente per avere dei benefici ai fini del reddito io avrei qualche dubbio

[Continua](#)





VOCI DAI SOCIAL



Il Gruppo Facebook del Commercialista Telematico rappresenta un punto di incontro virtuale dove professionisti ed addetti del settore possono scambiarsi informazioni, sollevare e/o risolvere dubbi di applicazione pratica della materia fiscale e del lavoro. Non la risposta di un esperto quindi, ma il confronto libero ed aperto di più voci.



Filippo

No, Francesco. L'infedeltà è solo quella del comma 2 dell'art 1 del 471.



Michele

La dichiarazione è infedele, la contabilità inattendibile. Scatta l'accertamento induttivo.



Luciano

Voi ci scherzate sopra...in caso di accertamento se trovano fatture d' acquisto non registrate sono dolori...sballa non solo lo spesometro ma anche studi di settore...inoltre e' di ostacolo alla ricostruzione dei redditi in caso di accertamento induttivo...



Filippo

Rilancio : trovami l'obbligo ai fini iva...



Cinzia

Fini Iva, Fini reddito, Fini ecc ecc non credete che siano concatenate?



Michele

Direi di no Cinzia.



Cinzia

Da domani faccio una cernita delle fatture di acquisto. Quelle che mi piacciono le metto le altre no.



**Continua a seguire la
conversazione sul gruppo
FB del Commercialista
Telematico**

Anno 2017 ▼

Numero 1 ▼

Gennaio ▼

Fiscus - periodico di approfondimento del Commercialista Telematico Srl

Anno VIII

Editore del sito internet: Commercialista Telematico srl

e.mail: info@commercialistatelematico.com

domicilio: via Tripoli 86 Rimini

telefono 0541/780083

fax 0541/780655

p.iva 03273690408

capitale sociale euro 20.000,00 i.v.

R.E.A. 285198

periodico telematico registrato presso il Tribunale di Rimini al n. 13/2004

Direttore Responsabile: Roberto Pasquini